139. **Allegato A**

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	3299
Disegno di legge S. 1264 (approvato dal Senato) **n. 2005:**	
(Articolo unico)	3227
(Modificazioni apportatate in sede di conversione)	3227
(Articoli del relativo decreto-legge)	3228
(Emendamenti)	3229
(Ordini del giorno)	3229
Missioni valevoli nella seduta del 16 febbraio 1995	3299
Proposta di legge n. 1969 e concorrenti progetti di legge nn. 804, 887, 980, 1115, 1191, 1504, 1528, 1559, 1590, 1591, 1619, 1657, 1986:	
(Articolo 1)	3233
(Emendamenti ed articoli aggiuntivi)	3234
Proposte di legge (Annunzio)	3299
ERRATA CORRIGE	3299

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1264. — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 1994, N. 717, RECANTE MISURE URGENTI PER PREVENIRE FENOMENI DI VIOLENZA IN OCCASIONE DI COMPETIZIONI AGONISTICHE (APPROVATO DAL SENATO) *(2005)*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 1994, N. 717, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. - *(Modifica dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401) – 1.* L'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente:

"ART. 6. - *(Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche)* – 1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, ovvero per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche specificamente indicate nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime.

2. Alle persone alle quali è notificato il divieto di cui al comma 1, il questore può prescrivere di comparire personalmente nell'ufficio o comando di polizia competente per il luogo di residenza, o in quello specificamente indicato, in orario compreso nel periodo di tempo in cui si svolgono le competizioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1.

3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima competizione successiva alla notifica all'interessato ed è comunicata al procuratore della Repubblica presso la pretura del circondario in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui al presente articolo, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento, ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale. La prescrizione cessa di avere efficacia se la convalida non è disposta nelle quarantotto ore successive.

4. Contro l'ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione.

5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata superiore ad un anno e sono revocati o modificati qualora siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione, ovvero qualora sia stato emesso un provvedimento di archiviazione o sia concessa la riabilitazione.

6. Il contravventore alle disposizioni dei commi 1 e 2 è punito con l'arresto da tre a diciotto mesi. Nei confronti delle persone che contravvengono al divieto di cui al comma 1 è consentito l'arresto nei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida dell'arresto il giudice, se ne ricorrono i

presupposti, dispone l'applicazione delle misure coercitive di cui agli articoli 282 e 283 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 280 dello stesso codice, prescrivendo all'interessato di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di competizioni agonistiche specificamente indicate.

7. Con la sentenza di condanna il giudice può disporre il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di competizioni agonistiche specificamente indicate per un periodo da due mesi a due anni. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta.

8. Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore può autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate esigenze, a comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di cui al comma 2 il luogo di privata dimora o altro diverso luogo, nel quale lo stesso interessato sia reperibile durante lo svolgimento di specifiche manifestazioni agonistiche" ».

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

« ART. *1*-bis. - *(Divieto alle società sportive di erogare contributi, sovvenzioni, facilitazioni). – 1.* È vietato alle società sportive di corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, a soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 1 del presente decreto, per la durata di due anni dall'adozione dei medesimi provvedimenti, sovvenzioni, contributi, facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuita di biglietti e abbonamenti o di titoli di viaggio. È parimenti vietato alle società sportive corrispondere, per la durata predetta, contributi, sovvenzioni, facilitazioni ad associazioni di tifosi comunque denominate, qualora dell'associazione facciano parte uno o più dei soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 1 del presente decreto.

2. Alle società sportive che non osservano il divieto di cui al precedente comma 1 è irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma dal dieci al cinquanta per cento dell'incasso di rispettiva competenza per le gare successive, fino a un massimo di quattro.

3. Ai fini dei commi 1 e 2 le associazioni di tifosi, comunque denominate, che ricevono dalle società sportive sovvenzioni, contributi, facilitazioni di qualsiasi natura comunicano alle società medesime l'elenco dei propri aderenti.

4. Ai fini dei commi 1 e 2 il questore comunica alle società sportive interessate alle competizioni agonistiche di cui all'articolo 1 del presente decreto, i nominativi dei destinatari dei provvedimenti ivi previsti.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. L'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. - *(Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche). – 1.* È vietato l'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si rechino con taluno degli oggetti indicati dall'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

2. Il questore della provincia in cui si svolge la competizione agonistica può ordinare alle persone di cui al comma 1 ed a quelle che risultino denunciate o condannate per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle stesse circostanze abbiano incitato o inneggiato alla violenza con simboli o scritte, il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche, prescrivendo alle stesse persone di presentarsi presso l'ufficio o comando di polizia competente per il luogo di residenza, ovvero

presso quello indicato nel provvedimento, nei giorni e nelle ore in cui si svolgono le competizioni agonistiche. Il divieto di accesso è disposto per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno ed è comunicato al pretore del circondario nel quale è compreso il luogo di residenza in un termine non inferiore ai tre giorni antecedenti a quello in cui si svolge la competizione. Il provvedimento è esecutivo, salvo che il pretore lo revochi nelle ventiquattro ore antecedenti al giorno della competizione. Il divieto di accesso è comunque revocato dal questore qualora sia stato emesso provvedimento di archiviazione, ovvero siano venute meno le condizioni che ne giustificavano l'emissione, ovvero se sia concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale.

3. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno. Con la sentenza di condanna per le violazioni dei divieti o delle prescrizioni di cui al comma 2 il giudice può irrogare la pena accessoria del divieto di accesso a luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche per un periodo da due mesi a due anni ».

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

All'articolo 1, comma 1, capoverso 4, aggiungere, in fine, le parole: Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.

1. 1.

La Commissione.

ART. 1-*bis*.

All'articolo 1-bis, *comma 2, dopo le parole:* in cui la società ha sede legale *inserire le seguenti:* , al quale l'organo che effettua l'accertamento presenta il relativo rapporto,.

1-bis. 1 (Nuova formulazione).

La Commissione.

All'articolo 1-bis, *dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:*

5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

1-bis. 2.

La Commissione.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera

impegna il Governo

ad assumere iniziative tali da far partecipare le società sportive del settore professionistico alle spese per lo svolgimento del servizio di ordine pubblico reso necessario dallo svolgersi di manifestazioni in cui le società medesime prendono parte, nella misura determinata da un regolamento adottato dal ministro dell'interno, di concerto con il ministro del tesoro, sentiti il Comitato olimpico nazionale italiano e le Federazioni sportive interessate, disponendo che le somme così determinate siano versate in conto entrate del Tesoro per essere riassegnate ai competenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

(9/2005/1)

Cavesi, Turroni.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione A.C. 2005,

impegna il Governo

a porre allo studio iniziative tali da estendere, con i dovuti adattamenti, la normativa contenuta nel decreto-legge alle manifestazioni di spettacolo, anche tenute in locali pubblici, che coinvolgono un pubblico numeroso e particolarmente di giovani.

(9/2005/2)

Conte.

PROPOSTE E DISEGNO DI LEGGE: VITO ED ALTRI — NUOVE NORME PER L'ELEZIONE, CON IL SISTEMA MAGGIORITARIO UNINOMINALE, DEI CONSIGLI REGIONALI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO CON POPOLAZIONE SUPERIORE AD UN MILIONE DI ABITANTI (804);

UGOLINI ED ALTRI — NUOVE NORME PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO (887);

CRUCIANELLI ED ALTRI — NUOVE NORME PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO (980);

BASSANINI ED ALTRI — NUOVE NORME SULLA ELEZIONE DEI CONSIGLI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO (1115);

VIETTI ED ALTRI — NUOVE NORME PER L'ELEZIONE CON IL SISTEMA MAGGIORITARIO UNINOMINALE, DEI CONSIGLI REGIONALI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO (1191);

DOSI ED ALTRI — NUOVE NORME PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLI REGIONALI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO (1504);

MASI ED ALTRI — NORME PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO (1528);

FINI ED ALTRI — NORME PER LA ELEZIONE DEI CONSIGLI REGIONALI NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO (1559);

REALE ED ALTRI — NORME IN MATERIA DI ELEZIONE DEI CONSIGLI REGIONALI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO (1590);

CORLEONE E REALE — NUOVE NORME PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLI REGIONALI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO (1591);

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA — NUOVE NORME PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLI REGIONALI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO (1619);

NUOVE NORME PER LA ELEZIONE DEI CONSIGLI REGIONALI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO (1657);

MASI — NUOVE NORME PER LA ELEZIONE DEI CONSIGLI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO (1969);

MALAN — NORME PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLI REGIONALI NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO (1986)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto.

2. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole « cinque anni » sono sostituite con le seguenti: « quattro anni ».

3. Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti, secondo le disposizioni contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni.

4. Un quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna regione è eletto con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti, nei modi previsti dall'articolo 2. La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista regionale è effettuata presso la cancelleria della Corte d'appello del capoluogo della regione nei termini di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni. La presentazione della lista regionale deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno della metà delle province della regione, con arrotondamento all'unità superiore. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate. La presentazione della lista regionale deve essere sottoscritta da un numero di elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione non inferiore allo 0,5 per mille e non superiore al 2 per mille del totale degli iscritti nelle liste elettorali stesse.

5. Ogni lista regionale comprende un numero di candidate e candidati non inferiore alla metà dei candidati da eleggere ai sensi del comma 3.

6. In ogni lista regionale e provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati.

7. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una delle liste regionali di cui al comma 4; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale predetta. Le liste provinciali e la lista regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo.

8. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale. In tal caso, la lista regionale è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate.

9. L'articolo 13 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

« ART. 13. – *(Voto di preferenza).* — 1. L'elettore può manifestare una sola preferenza ».

10. Alle liste regionali e ai relativi candidati si applicano le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, intendendosi sostituito l'ufficio centrale regionale all'ufficio centrale circoscrizionale.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. All'articolo 3, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, dopo le parole: « che potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente » sono inserite le seguenti: « e fino alla ottava domenica successiva ».

1. 01. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. All'articolo 3, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, dopo le parole: « che potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente » sono inserite le seguenti: « e fino alla settima domenica successiva ».

1. 02. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. All'articolo 3, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, dopo le parole: « che potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente » sono inserite le seguenti: « e fino alla sesta domenica successiva ».

1. 03. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. All'articolo 3, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, dopo le parole: « che potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente » sono inserite le seguenti: « e fino alla quinta domenica successiva ».

1. 04. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. All'articolo 3, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, dopo le parole: « che potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente » sono inserite le seguenti: « e fino alla quarta domenica successiva ».

1. 05. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. All'articolo 3, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, dopo le parole: « che potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente » sono inserite le seguenti: « e fino alla terza domenica successiva ».

1. 06. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. All'articolo 3, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, dopo le parole: « che potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente » sono inserite le seguenti: « e fino alla seconda domenica successiva ».

1. 07. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1.

1. I consigli regionali delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a candidati concorrenti in collegi uninominali.

2. In ogni regione sono costituiti tanti collegi quanti sono i consiglieri in essa eleggibili. Il seggio nelle singole circoscrizioni è attribuito al candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. In caso di parità prevale il candidato più anziano di età.

3. Ogni elettore dispone di un solo voto.

4. I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.

ART. 1-*bis*.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana istituita ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) la popolazione di ciascun collegio può discostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il cinque per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione.

ART. 1-*ter*.

1. Il tribunale nella cui giurisdizione si trova il capoluogo di provincia si costituisce in ufficio elettorale provinciale.

2. Gli uffici elettorali provinciali si costituiscono entro tre giorni dalla convocazione dei comizi elettorali e sono composti ciascuno da tre magistrati di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale e da un cancelliere del tribunale designato ad esercitare le funzioni di segretario d'ufficio.

3. Ai fini della decisione dei ricorsi contro la ricusazione dei candidati, nonché per la attribuzione dei seggi, presso la corte d'appello del capoluogo della regione è costituito, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, l'Ufficio centrale regionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della corte d'appello medesima.

4. Un cancelliere della corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio di cui al comma 3.

ART. 1-*quater*.

1. La presentazione delle candidature avviene mediante deposito presso la cancelleria del tribunale di cui al comma 1 dell'articolo 4 dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20. Per i collegi il cui territorio racchiude più di una provincia il deposito avviene nell'ufficio elettorale della provincia in cui è ricompreso il capoluogo del collegio.

2. Le candidature devono essere sottoscritte ciascuna da almeno 250 e da non più di 500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni ricompresi nel collegio e, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi.

3. La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo indicante il nome, cognome, luogo e data di nascita, il contrassegno del candidato, nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.

4. Nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura. È consentito presentare la propria candidatura in un solo collegio.

5. Con ciascuna candidatura si devono presentare inoltre:

a) i certificati anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della candidatura, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune del collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, nelle sezioni elettorali di tali collegi;

b) la dichiarazione di accettazione di candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, o da un notaio, o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta da un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere candidato in nessun altro collegio della stessa o di altre regioni, nonché di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

c) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica del candidato;

d) l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti;

e) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. Non è ammessa inoltre la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

ART. 1-*quinquies*.

1. L'Ufficio elettorale provinciale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature:

a) verifica se le stesse sono state presentate in termine e che siano state sottoscritte dal numero di elettori stabilito; dichiara non valide le candidature che non corrispondano a queste condizioni;

b) ricusa le candidature per le quali manca la prescritta accettazione, nonché quelle di candidati che non abbiano compiuto e che non compiano il 21° anno di età entro la data delle elezioni, o per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione alle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

c) ricusa le candidature di coloro che abbiano accettato la candidatura in più di

un collegio, nonché quelle per le quali sia stata accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

2. Le decisioni dell'Ufficio provinciale sono comunicate, nella stessa giornata, al candidato o ai suoi delegati.

3. Contro le decisioni dell'Ufficio elettorale provinciale il candidato o i suoi delegati possono, entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria dell'Ufficio elettorale provinciale.

4. L'Ufficio elettorale provinciale, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni. L'Ufficio centrale decide nei due giorni successivi.

5. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici elettorali provinciali.

ART. 1-*sexies*.

1. L'Ufficio elettorale provinciale, non appena scaduto il termine per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dall'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

a) assegna un numero progressivo a ciascun candidato ammesso, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei candidati, appositamente convocati;

b) comunica ai delegati dei candidati le definitive determinazioni adottate;

c) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa del manifesto con l'elenco dei candidati, secondo l'ordine risultante dal sorteggio, ed all'invio di esso ai comuni della circoscrizione, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;

d) trasmette immediatamente alla prefettura l'ordine definitivo dei candidati del collegio, per la stampa delle schede.

2. Le schede sono fornite a cura del Ministero dell'interno.

ART. 1-*septies*.

1. L'Ufficio elettorale provinciale, costituito a norma dell'articolo 7, entro 24 ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede per ogni collegio alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risulta dai verbali;

c) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste ed i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune ove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio elettorale provinciale, aggrega, ai fini delle operazioni della presente lettera, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il sollecito espletamento delle operazioni.

2. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio elettorale provinciale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che – suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo – è allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 5.

3. Il presidente dell'Ufficio elettorale provinciale, in conformità con i risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti validi espressi nella circoscrizione. In caso di parità di voti proclama eletto il candidato più anziano di età.

4. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio elettorale provinciale invia attestato al consigliere proclamato e ne dà immediata notizia all'Ufficio centrale regionale nonché alla prefettura nel cui ambito si trova il collegio affinché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori.

5. Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale provinciale viene redatto processo verbale in duplice esemplare. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio elettorale provinciale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta.

6. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

ART. 1-*octies*.

1. Si procede ad una elezione suppletiva nei casi in cui:

a) un candidato sia deceduto dopo l'accettazione della candidatura e prima del giorno delle elezioni generali;

b) in caso di vacanza nel collegio a causa di decesso o della non accettazione dell'elezione da parte del candidato eletto o dimissioni dello stesso, oppure di annullamento dell'elezione.

2. I comizi suppletivi sono convocati non oltre il sessantesimo giorno dalla data delle elezioni generali nei casi di cui alla lettera *a)* del comma 1 e dal giorno della dichiarazione di vacanza del collegio nei casi in cui alla lettera *b)* dello stesso comma.

ART. 1-*nonies*.

1. Per le regioni a statuto ordinario con popolazione superiore a un milione di abitanti non si applicano gli articoli 1, 2, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, ed all'articolo 14 della stessa legge le parole: « Ufficio centrale circoscrizionale », ovunque ricorrano, si intendono sostituite dalle parole: « Ufficio elettorale provinciale ».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 3.

1. 2. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1.

1. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto.

2. Il territorio di ciascuna regione è ripartito in collegi uninominali pari al numero dei seggi assegnati alla regione meno uno e in un collegio uninominale regionale corrispondente al territorio della regione. I collegi uninominali sono costituiti sulla base dei collegi uninominali previsti per l'elezione dei consiglieri provinciali e sono determinati ai sensi dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni.

3. I consiglieri assegnati a ciascuna regione sono eletti sulla base di gruppi regionali di candidati concorrenti nei collegi uninominali e nel collegio uninominale regionale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni.

4. La dichiarazione di presentazione di ciascun gruppo regionale è effettuata presso la cancelleria della Corte d'appello del capoluogo della regione nei termini di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni.

5. Ogni gruppo regionale comprende un numero di candidate e candidati non inferiore al sessanta per cento dei consiglieri assegnati alla regione ed è contraddistinto da uno o più contrassegni, fino ad un massimo di cinque.

6. L'articolo 13 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, concernente il voto di preferenza, è abrogato.

ART. 1-*bis*.

1. La votazione per l'elezione dei consigli regionali avviene su un'unica scheda. La scheda reca entro un apposito rettangolo, sulla medesima linea, a sinistra il cognome e il nome di ciascun candidato nel collegio uninominale, al centro il contrassegno o i contrassegni indicati ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 e alla sinistra il cognome e il nome del candidato nel collegio uninominale regionale del medesimo gruppo. L'elettore esprime un solo voto tracciando un segno sul contrassegno o su uno dei contrassegni che contraddistinguono il candidato nel collegio uninominale e il candidato nel collegio uninominale regionale del medesimo gruppo.

ART. 1-*ter*.

1. Il terzo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

« Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

a) determina la cifra elettorale di ciascun gruppo regionale. La cifra elettorale di ciascun gruppo è data dalla somma dei voti validi, compresi quelli assegnati ai sensi del numero 2) del primo comma, ottenuti dai candidati nei collegi uninominali del medesimo gruppo nelle singole sezioni della circoscrizione;

b) determina la cifra elettorale individuale di ogni candidato. La cifra elettorale individuale è data moltiplicando il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio uninominale;

c) comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto verbale, la cifra elettorale di ciascun gruppo regionale e la cifra individuale elettorale di ciascun candidato ».

2. Il quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono abrogati.

3. Il decimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

« L'Ufficio centrale regionale, costituito a norma dell'articolo 8, ricevuti gli estratti verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali:

1) determina in primo luogo la cifra elettorale regionale attribuita a ciascun gruppo regionale, sommando le cifre elettorali ad esso attribuite ai sensi del terzo comma, lettera *a)*;

2) procede quindi all'assegnazione dei seggi tra i gruppi regionali di cui al numero 1). A tal fine divide la cifra elettorale di ciascun gruppo regionale successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Salvo quanto disposto dal numero 4), ciascun gruppo avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito al gruppo regionale che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio;

3) qualora, in base al riparto dei seggi di cui al numero 2), nessun gruppo regionale abbia conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio regionale, attribuisce al gruppo regionale che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale regionale il 60 per cento dei seggi con arrotondamento all'unità superiore. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi regionali ai sensi del numero 2);

4) stabilito il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo regionale, proclama

eletti per ciascun gruppo che abbia ottenuto almeno un seggio, nell'ordine, il candidato nel collegio uninominale regionale e i candidati nei collegi uninominali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali ».

4. I commi da undicesimo a sedicesimo dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono abrogati.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 3.

1. 1. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1.

1. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto.

2. Il territorio di ciascuna regione è ripartito in collegi uninominali pari al novanta per cento dei seggi assegnati alla regione. I collegi uninominali sono costituiti sulla base dei collegi uninominali previsti per l'elezione dei consiglieri provinciali e sono determinati ai sensi dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni.

3. I consiglieri assegnati a ciascuna regione sono eletti in parte sulla base di gruppi regionali di candidati concorrenti nei collegi uninominali e in parte sulla base di liste regionali concorrenti, secondo le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni.

4. La dichiarazione di presentazione di ciascun gruppo e di ciascuna lista regionale è effettuata presso la cancelleria della Corte d'appello del capoluogo della regione nei termini di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni.

5. Ogni gruppo regionale comprende un numero di candidate e candidati non inferiore al cinquanta per cento dei consiglieri assegnati alla regione; ogni lista regionale comprende un numero di candidate e candidati non superiore ad un decimo dei consiglieri assegnati alla regione.

6. La presentazione dei gruppi di candidati deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una lista regionale; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale predetta. Ogni gruppo di candidati e la lista regionale ad esso collegata è contraddistinta da uno o più contrassegni, fino ad un massimo di cinque.

7. L'articolo 13 della legge 17 febbraio 1968 n. 108, concernente il voto di preferenza, è abrogato.

ART. 1-*bis*.

1. La votazione per l'elezione dei consigli regionali avviene su un'unica scheda. La scheda reca entro un apposito rettangolo, sulla medesima linea, a sinistra il cognome e il nome di ciascun candidato nel collegio uninominale, al centro il contrassegno o i contrassegni indicati ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 e alla sinistra il cognome e il nome del capolista della lista regionale collegata. L'elettore esprime un solo voto tracciando un segno sul contrassegno o su uno dei contrassegni che contraddistinguono il candidato nel collegio uninominale e la lista regionale collegata.

ART. 1-*ter*.

1. Il terzo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

« Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista regionale. La cifra elettorale di ciascuna lista regionale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi

quelli assegnati ai sensi del n. 2 del primo comma, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

b) determina la cifra elettorale individuale di ogni candidato. La cifra elettorale individuale è data moltiplicando il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio uninominale;

c) comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto verbale, la cifra elettorale di ciascuna lista regionale e la cifra individuale elettorale di ciascun candidato ».

2. Il quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono abrogati.

3. Il decimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

« L'Ufficio centrale regionale, costituito a norma dell'articolo 8, ricevuti gli estratti verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali:

1) determina in primo luogo la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna lista regionale, sommando le cifre elettorali ad essa attribuite ai sensi del terzo comma, lettera *a)*;

2) procede quindi alla assegnazione dei seggi tra le liste regionali di cui al numero 1). A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuna lista regionale successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Salvo quanto disposto dal numero 4), ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista regionale che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio;

3) qualora, in base al riparto dei seggi di cui al numero 2), nessuna lista regionale abbia conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio regionale, attribuisce alla lista regionale che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale regionale il 60 per cento dei seggi con arrotondamento all'unità superiore. I restanti seggi sono attribuiti alle altre liste regionali ai sensi del numero 2);

4) stabilito il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista regionale, proclama eletti tutti i candidati compresi nella lista regionale che ha conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio e i candidati capilista di ciascuna lista regionale che abbia ottenuto almeno un seggio;

5) effettuate le proclamazioni di cui al numero 4), per i restanti seggi spettanti a ciascuna lista regionale proclama eletti i candidati nei collegi uninominali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali ».

4. I commi da undicesimo a sedicesimo dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono abrogati.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 3.

1. 3. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1.

1. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto.

2. Il territorio di ciascuna regione è ripartito in collegi uninominali pari all'ottanta per cento dei seggi assegnati alla regione. I collegi uninominali sono costituiti sulla base dei collegi uninominali previsti per l'elezione dei consiglieri provinciali e sono determinati ai sensi dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni.

3. I consiglieri assegnati a ciascuna regione sono eletti in parte sulla base di gruppi regionali di candidati concorrenti nei collegi uninominali e in parte sulla base di liste regionali concorrenti, secondo le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni.

4. La dichiarazione di presentazione di ciascun gruppo e di ciascuna lista regionale è effettuata presso la cancelleria della Corte d'appello del capoluogo della regione nei termini di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni.

5. Ogni gruppo regionale comprende un numero di candidate e candidati non inferiore al cinquanta per cento dei consiglieri assegnati alla regione; ogni lista regionale comprende un numero di candidate e candidati non superiore al venti per cento dei consiglieri assegnati alla regione.

6. La presentazione dei gruppi di candidati deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una lista o più liste regionali, fino ad un massimo di cinque; nel caso di collegamento con più liste regionali esse devono avere lo stesso capolista. La dichiarazione di collegamento è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste regionali predette. Ogni lista di candidati è contraddistinta da un contrassegno; ogni gruppo è contraddistinto dal contrassegno della lista collegata o dai contrassegni delle liste collegate.

7. L'articolo 13 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, concernente il voto di preferenza, è abrogato.

ART. 1-*bis*.

1. La votazione per l'elezione dei consigli regionali avviene su un'unica scheda. La scheda reca entro un apposito rettangolo, sulla medesima linea, a sinistra il cognome e nome di ciascun candidato nel collegio uninominale, al centro il contrassegno o i contrassegni indicati ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 e alla sinistra il cognome e il nome del capolista della lista o delle liste regionali collegate. L'elettore esprime un solo voto tracciando un segno sul contrassegno o su uno dei contrassegni che contraddistinguono il candidato nel collegio uninominale e la lista o le liste regionali collegate.

ART. 1-*ter*.

1. Il terzo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

« Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

a) determina la cifra elettorale di ciascun gruppo regionale di candidati. La cifra elettorale di ciascun gruppo è data dalla somma dei voti validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2 del primo comma, ottenuti dai candidati del gruppo nei collegi uninominali nelle singole sezioni della circoscrizione;

b) determina la cifra elettorale individuale di ogni candidato. La cifra elettorale individuale è data moltiplicando il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio uninominale;

c) determina la cifra elettorale di ciascuna lista regionale. La cifra elettorale di ciascuna lista è data dalla somma dei voti validi espressi sul contrassegno della lista medesima nelle singole sezioni della circoscrizione;

d) comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto verbale, la cifra elettorale di ciascuna lista regionale e la cifra individuale elettorale di ciascun candidato ».

2. Il quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono abrogati.

3. Il decimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 è sostituito dal seguente:

« L'Ufficio centrale regionale, costituito a norma dell'articolo 8, ricevuti gli estratti verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

1) determina in primo luogo la cifra elettorale regionale attribuita a ciascun gruppo regionale, sommando le cifre elettorali ad essa attribuite ai sensi del terzo comma, lettera *a)*;

2) procede quindi alla assegnazione dei seggi tra i gruppi regionali di cui al numero 1). A tal fine divide la cifra elettorale di ciascun gruppo regionale successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Salvo quanto disposto dal numero 3), ciascun gruppo avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito al gruppo regionale che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio;

3) qualora, in base al riparto dei seggi di cui al numero 2), nessun gruppo regionale abbia conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio regionale, attribuisce al gruppo regionale che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale regionale il 60 per cento dei seggi con arrotondamento all'unità superiore. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi regionali ai sensi del numero 2) del presente comma;

4) stabilito il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo regionale, l'ottanta per cento di essi, con arrotondamento all'unità inferiore, è assegnato ai candidati del gruppo nei collegi uninominali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali; un seggio è attribuito al capolista della lista o delle liste regionali collegate; i seggi restanti sono attribuiti ai candidati delle liste regionali collegate, secondo l'ordine di presentazione, sulla base delle cifre elettorali di ciascuna lista regionale di cui alla lettera *c)* del terzo comma, ai sensi del numero 2) del presente comma ».

4. I commi da undicesimo a sedicesimo dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono abrogati.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 3.

1. 4. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1.

(Princìpi generali).

1. I consigli regionali delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra uomini e donne.

2. Il territorio di ciascuna regione è ripartito in collegi uninominali pari al 75 per cento dei seggi assegnati alla regione, detratto il seggio per il candidato a presidente della regione di cui all'articolo 1-*ter*, con arrotondamento per difetto. Per l'attribuzione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione è costituita in un'unica circoscrizione elettorale.

3. I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con sistema maggioritario. Gli ulteriori seggi sono attribuiti proporzionalmente nelle circoscrizioni regionali tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali.

4. I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.

5. I consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni.

ART. 1-*bis*.

(Presentazione delle candidature).

1. La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi ai

quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo di candidati deve comprendere un numero di candidature non inferiore a sei e non superiore al numero dei collegi della regione. La presentazione può avvenire anche per singoli candidati che non partecipano al riparto dei seggi in ragione proporzionale.

2. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale.

3. Per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, il collegio per il quale viene presentato e con quale dei contrassegni si intenda contraddistinguerlo.

4. Le candidate, all'atto dell'accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare solo il proprio cognome oppure anche quello del coniuge.

5. La dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti. La dichiarazione di presentazione delle candidature individuali può contenere l'indicazione di un delegato.

6. La dichiarazione di presentazione dei gruppi di candidati deve essere sottoscritta:

a) da almeno 800 e da non più di 1.200 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino ad 1.000.000 di abitanti;

b) da almeno 1.400 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti e fino a 3.000.000 di abitanti;

c) da almeno 2.300 e da non piu di 3.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 3.000.000 di abitanti e fino a 4.000.000 di abitanti;

d) da almeno 4.000 e da non più di 6.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 4.000.000 di abitanti.

7. In caso di scoglimento dei consigli regionali che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui al comma 6 è ridotto alla metà. Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio.

8. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.

ART. 1-*ter*.

(Indicazione del candidato a presidente della regione).

1. Ogni gruppo di candidati indica un candidato a presidente della regione il cui nome figura sulla scheda elettorale al di sopra del nome del candidato per il collegio uninominale. È proclamato eletto consigliere regionale il candidato a presidente della regione il cui gruppo ha conseguito la maggioranza dei seggi.

ART. 1-*quater*.

(Numero dei consiglieri regionali - Ripartizione tra le circoscrizioni).

1. Il consiglio regionale è composto:

a) da 81 membri nelle regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti;

b) da 61 membri nelle regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti;

c) da 51 membri nelle regioni con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;

d) da 41 membri nelle regioni con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;

e) da 31 membri nelle altre regioni.

2. La determinazione dei seggi del consiglio regionale è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi dopo ogni censimento generale della popolazione, sulla base dei relativi risultati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 1-*quinquies*.

(Determinazione dei collegi uninominali).

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il parere del Consiglio di Stato, è emanato un regolamento per la determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna regione.

2. I collegi uninominali sono determinati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) deve essere garantita la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, avuto riguardo alle caratteristiche economico-sociali e storico-culturali del territorio;

b) i collegi devono essere costituiti da un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari;

c) i collegi non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi; in tal caso, ove possibile, il territorio del comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del medesimo comune o della medesima area metropolitana, istituita ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

d) nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, l'ampiezza e la delimitazione dei collegi devono favorirne l'accesso alla rappresentanza, anche in deroga ai princìpi e criteri indicati dal presente comma; a tal fine, le minoranze predette devono essere incluse nel minor numero di collegi;

e) la popolazione di ciascun collegio può discostarsi dalla media della popolazione dei collegi della regione di non oltre il 10 per cento, per eccesso o per difetto; tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero di collegi stabilito;

f) compatibilmente con il rispetto dei criteri di cui alle lettere precedenti, i collegi non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse e devono essere formati tenendo conto della delimitazione dei collegi di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, e succesive modificazioni, per l'elezione dei consigli provinciali.

ART. 1-*sexies*.

(Elezioni nei collegi uninominali).

1. Ogni elettore dispone di:

a) un voto di prima scelta, per esprimere una preferenza primaria nei confronti di un candidato del collegio uninominale;

b) un voto di seconda scelta, per esprimere una preferenza secondaria nei confronti di un candidato del collegio uninominale diverso rispetto a quello indicato con la preferenza primaria.

2. Qualora si proceda ad un secondo turno elettorale, ai sensi del comma 5, ogni elettore dispone, per il secondo turno, di un unico voto.

3. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta delle preferenze primarie contenute nei voti validi espressi.

4. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 3, è proclamato eletto il candidato che, sommando le

preferenze primarie e secondarie contenute nei voti validi espressi, abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi espressi, pari alla somma dei voti di prima e di seconda scelta. In caso di parità è proclamato eletto il candidato piu anziano di età.

5. Qualora nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi espressi, ai sensi del comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella in cui si è svolto il primo turno elettorale. Sono ammessi al secondo turno i candidati che hanno ottenuto al primo turno, con la somma delle preferenze primarie e secondarie, almeno il 12 per cento dei voti validi espressi, pari alla somma dei voti di prima e di seconda scelta. Qualora il numero dei candidati che hanno ottenuto al primo turno almeno il 12 per cento dei voti validi sia inferiore a due, sono ammessi al secondo turno i due candidati che hanno ottenuto, al primo turno, il maggior numero di voti validi, pari alla somma dei voti di prima e di seconda scelta.

6. Dopo il secondo turno è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

ART. 1-*septies*.

(Attribuzione dei seggi residui).

1. Per l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna regione non assegnati nei collegi uninominali, l'ufficio elettorale regionale procede, con l'assistenza del cancelliere e alla presenza dei rappresentanti dei gruppi di candidati, alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e della cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non risultati eletti ai sensi dell'articolo 1-*sexies*.

2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati è data dalla somma dei voti di prima scelta ottenuti, al primo turno, dai candidati presenti nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno, detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto un candidato con tale contrassegno, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato medesimo con i voti di prima scelta. Qualora la proclamazione del candidato eletto abbia avuto luogo dopo il secondo turno viene detratto un numero di voti pari a quello conseguito, al primo turno, con i voti di prima scelta, dal candidato risultato eletto dopo il secondo turno. La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti di prima scelta ottenuti da ciascun candidato, non risultato eletto ai sensi dell'articolo 1-*sexies*, e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.

3. Per l'assegnazione dei seggi, l'ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, tre, quattro..., sino alla concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere, scegliendo quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale ai consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se a un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

4. Qualora nessun gruppo di candidati abbia ottenuto, ai sensi dell'articolo 1-*sexies* e del comma 3 del presente articolo, la maggioranza assoluta dei seggi, al gruppo che ha conseguito la maggioranza relativa dei seggi attribuiti nei collegi uninominali ed almeno un terzo dei seggi stessi, viene assegnato nella ripartizione dei seggi da attribuire proporzionalmente, ai sensi del comma 3, un numero di seggi necessario per il conseguimento della maggioranza assoluta dei seggi nel consiglio regionale.

5. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti i candidati, in applicazione del comma 4, secondo la più alta cifra individuale. Proclama poi eletti gli

altri candidati in applicazione del comma 3, secondo la più alta cifra individuale.

ART. 1-*octies*.

(Elezioni suppletive-Proclamazioni in surroga).

1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di consigliere regionale in uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario, il presidente della regione ne dà immediata comunicazione al Commissario del Governo perchè si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato, con le modalità di cui all'articolo 1-*sexies*.

2. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dal presidente della regione.

3. Il consigliere eletto con elezione suppletiva cessa dalla carica con la scadenza del mandato o per l'anticipato scioglimento del consiglio regionale.

4. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di consigliere attribuito con calcolo proporzionale nelle circoscrizioni regionali oppure il seggio di consigliere attribuito ai sensi dell'articolo 1-*ter*, l'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale.

ART. 1-*nonies*.

(Durata delle operazioni di voto).

1. Le elezioni per i consigli regionali si svolgono in un solo giorno.

ART. 1-*decies*.

(Regolamento di attuazione).

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il parere del Consiglio di Stato, è emanato il regolamento di attuazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

ART. 1-*undecies*.

(Disposizione transitoria).

1. La prima determinazione dei seggi del consiglio regionale, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1-*quater*, è effettuata entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 3.

1. 8. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1.

(Princìpi generali).

1. L'articolo 1 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. – *(Princìpi generali).* — 1. I consigli regionali delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra uomini e donne.

2. Il territorio di ciascuna regione è ripartito in collegi uninominali pari al 75 per cento dei seggi assegnati alla regione, detratto il seggio per il candidato a presidente della regione di cui all'articolo 9-*bis*, con arrotondamento per difetto. Per l'attribuzione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione è costituita in un'unica circoscrizione elettorale.

3. I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con sistema maggioritario. Gli ulteriori seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni regionali tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali.

4. I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.

5. Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 ».

ART. 1-*bis*.

(Numero dei consiglieri regionali).

1. L'articolo 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. – *(Numero dei consiglieri regionali).* — 1. Il consiglio regionale è composto:

a) da 81 membri nelle regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti;

b) da 61 membri nelle regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti;

c) da 51 membri nelle regioni con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;

d) da 41 membri nelle regioni con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;

e) da 31 membri nelle altre regioni.

2. La determinazione del numero dei seggi del consiglio regionale è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare dopo ogni censimento generale della popolazione, sulla base dei relativi risultati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Il decreto di cui al comma 2 è notificato ai presidenti delle giunte regionali e comunicato ai sindaci dei comuni della regione ».

ART. 1-*ter*.

(Durata in carica dei consigli regionali e convocazione dei comizi per la loro rinnovazione).

1. L'articolo 3 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. – *(Durata in carica dei consigli regionali e convocazione dei comizi per la loro rinnovazione).* — 1. I consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni, salvo quanto disposto dal comma 2.

2. I consigli regionali durano in carica fino alla data di scadenza del quinquennio, limitandosi, dopo il quarantaseiesimo giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Le elezioni per la rinnovazione dei consigli regionali possono avere luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva il compimento del periodo di cui al comma 1.

3. Il quinquennio decorre per ciascun consiglio regionale dalla data della elezione.

4. Le elezioni sono indette con decreto del Commissario del Governo, emanato di intesa con i presidenti delle corti d'appello nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni della regione.

5. Il decreto di convocazione dei comizi è notificato ai presidenti delle giunte regionali e comunicato ai sindaci dei comuni della regione. I sindaci dei comuni della regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che è affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.

6. Il decreto di convocazione dei comizi è inoltre comunicato ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali della regione ».

ART. 1-*quater*.

(Ufficio centrale circoscrizionale e regionale).

1. L'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. – *(Ufficio centrale circoscrizionale e regionale).* — 1. Il tribunale nella cui giurisdizione si trovano uno o più collegi si

costituisce, entro tre giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, in tanti uffici centrali circoscrizionali quanti sono i collegi medesimi.

2. Se in un collegio si trovano le sedi di due o più tribunali, l'ufficio si costituisce nella sede avente maggiore popolazione.

3. Ogni ufficio centrale circoscrizionale esercita le proprie funzioni con l'intervento di tre magistrati, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale.

4. Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

5. Ai fini della decisione dei ricorsi contro la eliminazione di gruppi di candidati o di singoli candidati, nonché per la attribuzione dei seggi residui ai sensi dell'articolo 15, la Corte d'appello del capoluogo della regione si costituisce, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, in ufficio centrale regionale con l'intervento di cinque magistrati, di cui uno con funzioni di presidente, nonché di quattro esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal presidente della Corte d'appello. Un cancelliere della Corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio ».

ART. 1-*quinquies*.

(Presentazione delle candidature).

1. L'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. – *(Presentazione delle candidature).* — 1. La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo di candidati comprende un numero di candidature non inferiore a sei e non superiore al numero dei collegi della regione. La presentazione può avvenire anche per singoli candidati che non partecipano al riparto dei seggi ai sensi dell'articolo 15.

2. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale.

3. Per ogni candidato è indicato cognome e nome, luogo e data di nascita, il collegio per il quale viene presentato e con quale dei contrassegni depositati si intenda contraddistinguerlo.

4. Le candidate, all'atto dell'accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare solo il proprio cognome oppure anche quello del coniuge.

5. La dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati contiene l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti. La dichiarazione di presentazione delle candidature individuali può contenere l'indicazione di un delegato. I delegati sono autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate, con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti del gruppo di candidati o dei singoli candidati presso ogni seggio o presso l'ufficio centrale circoscrizionale.

6. La dichiarazione di presentazione dei gruppi di candidati è sottoscritta:

a) da almeno 800 e da non più di 1.200 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino ad 1.000.000 di abitanti;

b) da almeno 1.400 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti e fino a 3.000.000 di abitanti;

c) da almeno 2.300 e da non più di 3.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 3.000.000 di abitanti e fino a 4.000.000 di abitanti;

d) da almeno 4.000 e da non più di 6.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 4.000.000 di abitanti.

7. In caso di scioglimento dei consigli regionali che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e

d) del comma 6 è ridotto alla metà. Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione è sottoscritta da almeno 800 e da non più di 1.200 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio.

8. L'accettazione della candidatura è accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.

9. La documentazione relativa ai gruppi di candidati ed alle candidature individuali è presentata per ciascuna regione alla cancelleria della Corte d'appello sede dell'ufficio centrale regionale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 20 del ventinovesimo giorno antecedente quello della votazione. A tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

10. La sottoscrizione della dichiarazione di presentazione dei gruppi di candidati, da parte degli elettori, avviene su apposito modulo recante il contrassegno del gruppo di candidati o dei singoli candidati, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il cognome e nome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore ed è autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. È indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.

11. Con le dichiarazioni di presentazione dei gruppi di candidati sono inoltre presentati:

a) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della regione; i sindaci, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciano tali certificati;

b) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato; la candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare; la dichiarazione di accettazione della candidatura contiene l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

c) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato;

d) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare; non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici; i gruppi di candidati possono essere contraddistinti con il simbolo di un partito o di un gruppo politico ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132; non è ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi ».

ART. 1-*sexies*.

(Indicazione del candidato a presidente della regione).

1. Dopo l'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come sostituito dall'articolo 1-*quinquies* della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 9-*bis*. – *(Indicazione del candidato a presidente della regione).* — 1. Ogni gruppo di candidati indica un candidato a presidente della regione il cui nome figura sulla scheda elettorale al di sopra del nome del candidato per il collegio uninominale. È proclamato eletto consigliere regionale il candidato a presidente della regione il cui gruppo ha conseguito la maggioranza dei seggi ».

ART. 1-*septies*.

(Elezioni nei collegi uninominali).

1. L'articolo 13 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

« ART. 13. – *(Elezioni nei collegi uninominali).* — 1. L'ufficio centrale circoscri-

zionale, costituito ai sensi dell'articolo 8, procede con l'assistenza del cancelliere alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

2. Il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha riportato il maggior numero di voti validi, purché tale cifra non sia inferiore al 40 per cento dei voti espressi, detraendo dal computo le schede bianche e nulle. In caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

3. Qualora nessun candidato abbia riportato la maggioranza di cui al comma 2, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno esclusivamente i candidati che hanno ottenuto al primo turno almeno il 12 per cento dei voti validi. Qualora il numero dei candidati che hanno ottenuto al primo turno almeno il 12 per cento dei voti validi sia inferiore a due, sono ammessi al secondo turno i tre candidati che hanno ottenuto, al primo turno, il maggior numero di voti.

4. Dopo il secondo turno è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età ».

ART. 1-*octies*.

(Attribuzione dei seggi residui).

1. L'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

« ART. 15. – *(Attribuzione dei seggi residui).* — 1. Per l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna regione non assegnati nei collegi uninominali, l'ufficio centrale regionale procede, con l'assistenza del cancelliere e alla presenza dei rappresentanti dei gruppi di candidati, alla individuazione dei gruppi di candidati che hanno conseguito sul piano regionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi. A tal fine si procede alla somma dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno.

2. L'ufficio centrale regionale procede quindi, tra i gruppi di candidati individuati ai sensi del comma 1, alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e della cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non risultati eletti ai sensi dell'articolo 13.

3. La cifra elettorale dei gruppi di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno, detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto un candidato con tale contrassegno, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentato di un'unità, qualora la proclamazione del candidato eletto abbia avuto luogo dopo il primo turno. Qualora la proclamazione del candidato eletto abbia avuto luogo dopo il secondo turno viene detratto un numero di voti pari a quello conseguito, al primo turno, dal candidato risultato eletto dopo il secondo turno. La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato, non risultato eletto ai sensi dell'articolo 13, e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio. Nell'ipotesi in cui si proceda ad un secondo turno elettorale, la cifra individuale dei singoli candidati viene calcolata computando il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato al primo turno.

4. Per l'assegnazione dei seggi, l'ufficio centrale regionale divide la cifra elettorale

di ciascun gruppo successivamente per uno, due, tre, quattro ..., sino alla concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere, scegliendo quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale ai consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se a un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

5. Qualora nessun gruppo di candidati abbia ottenuto, ai sensi dell'articolo 13 e del comma 4 del presente articolo, la maggioranza assoluta dei seggi, al gruppo che ha conseguito la maggioranza relativa dei seggi attribuiti nei collegi uninominali ed almeno un terzo dei seggi stessi, viene assegnato nella ripartizione dei seggi da attribuire proporzionalmente, ai sensi del comma 4, un numero di seggi necessario per il conseguimento della maggioranza assoluta dei seggi nel consiglio regionale. Qualora più gruppi di candidati abbiano conseguito la stessa maggioranza relativa dei seggi attribuiti nei collegi uninominali ed almeno un terzo dei seggi stessi, il numero in percentuale di seggi utile per il conseguimento della maggioranza assoluta è assegnato al gruppo che ha conseguito più voti.

6. L'ufficio centrale regionale proclama eletti i candidati in applicazione del comma 5, secondo la più alta cifra individuale. Proclama poi eletti gli altri candidati in attuazione del comma 4, secondo la più alta cifra individuale.

7. Qualora, a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, non risultino assegnati tutti i seggi spettanti a ciascuna regione, l'ufficio centrale regionale procede all'assegnazione degli ulteriori seggi residui, secondo le modalità di cui al comma 4, tra i gruppi di candidati che non hanno conseguito sul piano regionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi.

8. L'ufficio centrale regionale proclama eletti i candidati in applicazione del comma 7, secondo la più alta cifra individuale ».

ART. 1-*nonies*.

(Elezioni suppletive e surrogazioni).

1. L'articolo 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

« ART. 16. – *(Elezioni suppletive e surrogazioni)*. — 1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di consigliere regionale in uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario, il presidente della regione ne dà immediata comunicazione al Commissario del Governo perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato, con le modalità di cui all'articolo 13.

2. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dal presidente della regione.

3. Il consigliere eletto con elezione suppletiva cessa dalla carica con la scadenza del mandato o l'anticipato scioglimento del consiglio regionale.

4. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante un seggio di consigliere attribuito ai sensi dell'articolo 15 nelle circoscrizioni regionali oppure il seggio di consigliere attribuito ai sensi dell'articolo 9-*bis*, l'ufficio centrale regionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale ».

ART. 1-*decies*.

(Determinazione dei collegi uninominali).

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato un regolamento per la determinazione dei collegi uninominali

nell'ambito di ciascuna regione, secondo il procedimento di cui al presente articolo.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

3. I collegi uninominali sono determinati sulla base dei seguenti princìpi:

a) deve essere garantita la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, avuto riguardo alle caratteristiche economico-sociali e storico-culturali del territorio;

b) i collegi devono essere costituiti da un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari;

c) i collegi non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi; in tal caso, ove possibile, il territorio del comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del medesimo comune o della medesima area metropolitana istituita ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

d) nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, l'ampiezza e la delimitazione dei collegi devono favorirne l'accesso alla rappresentanza, anche in deroga ai princìpi e criteri indicati nelle lettere *a)*, *b)* e *c)*; a tal fine, le minoranze predette devono essere incluse nel minor numero di collegi;

e) la popolazione di ciascun collegio può discostarsi dalla media della popolazione dei collegi della regione di non oltre il 10 per cento, per eccesso o per difetto; tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero di collegi stabilito;

f) compatibilmente con il rispetto dei criteri di cui alle lettere precedenti, i collegi non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse e devono essere formati tenendo conto della delimitazione dei collegi di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, per l'elezione dei consigli provinciali.

4. Il Governo predispone lo schema di regolamento sulla base dei princìpi di cui al comma 3, entro venticinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Lo schema di regolamento è quindi trasmesso, per l'espressione del parere, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Trascorsi dieci giorni dalla data della trasmissione, lo schema di regolamento è inviato alle Camere, insieme al parere espresso dalla suddetta Conferenza, ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni, che deve essere espresso entro dieci giorni dall'invio. Il regolamento è comunque emanato qualora i pareri non siano espressi entro i termini assegnati.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano dopo ogni censimento generale della popolazione.

ART. 1-*undecies*.

(Durata delle operazioni di voto).

1. Dopo l'articolo 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come sostituito dall'articolo 1-*nonies* della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 16-*bis*. – *(Durata delle operazioni di voto)*. — 1. Le elezioni per i consigli regionali si svolgono in un solo giorno ».

ART. 1-*duodecies*.

(Testo unico).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico con cui sono apportate alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, le modificazioni conseguenti a quanto previsto dalla presente legge.

ART. 1-*terdecies*.

(Disposizione transitoria).

1. La prima determinazione del numero dei seggi del consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come sostituito dall'articolo 1-*bis* della presente legge, è effettuata entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 3.

1. 6. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1.

(Princìpi generali).

1. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.

ART. 2.

(Determinazione dei seggi uninominali e proporzionali).

1. Il territorio regionale è diviso in collegi elettorali.

2. In ogni regione il settantacinque per cento del totale dei seggi è attribuito nell'ambito di collegi uninominali ai candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi.

3. Il restante venticinque per cento dei seggi è attribuito con il sistema proporzionale mediante recupero su base regionale, secondo le modalità di cui agli articoli 8 e 23.

ART. 3.

(Numero dei consiglieri regionali).

1. Il consiglio regionale è composto:

a) da 80 membri, nelle regioni con popolazione superiore a sei milioni di abitanti;

b) da 60 membri, nelle regioni con popolazione superiore a quattro milioni di abitanti;

c) da 50 membri, nelle regioni con popolazione superiore a tre milioni di abitanti;

d) da 40 membri, nelle regioni con popolazione superiore a un milione di abitanti;

e) da 30 membri nelle altre regioni.

2. La determinazione dei seggi spettanti a ciascun consiglio regionale è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi dopo ogni censimento generale della popolazione, sulla base dei risultati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 4.

(Determinazione dei collegi uninominali).

1. Il Governo, sentito il parere non vincolante di ciascuna regione, provvede entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, alla delimitazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna regione, secondo i criteri di cui all'articolo 5.

ART. 5.

(Criteri per la determinazione dei collegi uninominali).

1. I collegi uninominali devono essere costituiti secondo i seguenti criteri:

a) individuando bacini territoriali coerenti;

b) rispettando il più possibile l'omogeneità economico-sociale di ciascun bacino e le relative peculiarità storico-culturali;

c) conservando sempre al bacino la sua continuità territoriale, salvo porzioni insulari da comprendere;

d) evitando di dividere in due o più collegi il territorio di uno stesso comune, salvo il caso di comuni che per dimensioni demografiche lo rendano necessario;

e) comprendendo in ciascun collegio un numero di abitanti pari al risultato della divisione del totale della popolazione della regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi assegnati, sulla base dei quozienti interi e con uno scostamento massimo, in più o in meno, del venti per cento per ciascun collegio.

ART. 6.

(Schede per la votazione).

1. Per la elezione del consiglio regionale sono predisposte due schede, una per la votazione per l'attribuzione dei seggi con il sistema uninominale ed una per quella con il sistema proporzionale.

2. La scheda per l'elezione con il sistema uninominale reca il cognome e il nome del candidato al consiglio regionale, affiancato dal simbolo o dai simboli dei gruppi che lo sostengono.

3. La scheda per l'elezione con il sistema proporzionale reca il cognome e il nome di un candidato indicato da ciascun gruppo quale presidente della regione affiancato rispettivamente dal simbolo dei gruppi che lo sostengono.

4. Più gruppi partecipanti alla votazione con il sistema proporzionale possono designare uno stesso candidato, affiancato ai propri simboli.

ART. 7.

(Votazione per il sistema uninominale).

1. Per la elezione del candidato nel collegio uninominale ciascun elettore dispone di un solo voto con cui esprime la scelta del candidato. Il voto è espresso tracciando un segno di matita copiativa sul nome, ed è valido anche se è apposto sul simbolo o sui simboli affiancati purché sia chiaramente manifesta la volontà dell'elettore.

ART. 8.

(Votazione per il sistema proporzionale).

1. Per la votazione con il sistema proporzionale ogni elettore dispone di un solo voto che esprime tracciando un segno di matita copiativa sul contrassegno del gruppo o partito, oppure sul rettangolo che lo contiene o sul nominativo del candidato indicato quale presidente della regione. Il voto è valido anche se espresso in più di uno dei modi predetti.

2. Ogni gruppo o partito presenta il nominativo di un solo candidato.

3. Quando al gruppo o partito sono attribuiti più seggi, quelli successivi al primo sono assegnati ai candidati non eletti che nei collegi uninominali della regione hanno ottenuto la più alta percentuale di voti ed hanno dichiarato di essere collegati al simbolo di quel gruppo o partito.

ART. 9.

(Eleggibilità).

1. Sono eleggibili a consigliere regionale tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali che il giorno della consultazione hanno compiuto la maggiore età. Per le cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere regionale si applicano le norme della legge 23 aprile 1981, n. 154.

ART. 10.

(Nullità della candidatura).

1. A pena di nullità ciascun candidato non può accettare la candidatura in più di

un collegio uninominale. La candidatura in un collegio uninominale è compatibile con quella nella circoscrizione elettorale per la quota proporzionale.

2. Il collegamento è valido quando i candidati collegati rilasciano una reciproca e corrispondente dichiarazione.

ART. 11.

(Dichiarazione di presentazione per i collegi uninominali).

1. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da un numero di elettori non inferiore al 5 per mille del totale degli iscritti nelle liste elettorali di ciascun collegio.

2. Con la dichiarazione di presentazione della candidatura di cui al comma 1, ciascun candidato indica il contrassegno che accompagna il proprio nome sulla scheda elettorale e dichiara di collegarsi ai candidati di altri collegi uninominali che si presentano con il medesimo contrassegno. A pena di nullità della candidatura, ciascun candidato in un collegio uninominale deve altresì dichiarare di collegarsi ad uno dei simboli concorrenti in sede regionale per la quota proporzionale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dagli altri candidati collegati e dal candidato indicato quale presidente della regione, nonché dai delegati dei gruppi concorrenti alla votazione su base regionale con il metodo proporzionale.

3. I candidati nei collegi uninominali tra loro collegati e contraddistinti da un unico contrassegno o dallo stesso gruppo di contrassegni formano, ai fini della presente legge, un « gruppo di candidati ».

ART. 12.

(Dichiarazione di presentazione della lista per la circoscrizione unica regionale).

1. La dichiarazione di presentazione della candidatura per la circoscrizione unica regionale deve essere sottoscritta da un numero di elettori, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione, non inferiore al 2 per mille del totale degli iscritti.

2. Per la circoscrizione regionale possono presentare candidature i partiti o gruppi di cittadini che hanno presentato con gli stessi contrassegni candidati in almeno i due terzi dei collegi uninominali della stessa regione.

3. La dichiarazione di presentazione della candidatura per la circoscrizione elettorale regionale deve essere accompagnata da un documento recante il programma di governo.

ART. 13.

(Deposito dei contrassegni).

1. I partiti o gruppi politici organizzati, nonché singoli candidati che intendono presentare candidature per l'elezione al consiglio regionale devono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno o i contrassegni con i quali dichiarano di voler distinguere le candidature medesime, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

ART. 14.

(Presentazione della candidatura).

1. Per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, e tra parentesi l'eventuale nome d'arte, luogo e data di nascita, il collegio per il quale viene presentato e con quale dei contrassegni depositati presso il Ministero dell'interno intende essere contraddistinto.

2. Le candidate, all'atto dell'accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare il proprio cognome solo o con l'aggiunta di quello del coniuge.

ART. 15.

(Delegati).

1. La dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti. La dichiarazione di presentazione delle candidature individuali può contenere l'indicazione di un delegato.

ART. 16.

(Accettazione della candidatura).

1. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulta che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.

2. La documentazione relativa ai gruppi di candidati ed alle candidature individuali deve essere presentata per ciascuna regione alla cancelleria della sede dell'ufficio elettorale regionale dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedente quello della votazione.

3. La presentazione del gruppo di candidature deve essere fatta, nel caso di pluralità di contrassegni, congiuntamente dai rispettivi rappresentanti di cui all'articolo 17 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

ART. 17.

(Uffici elettorali).

1. Il tribunale nella cui giurisdizione si trovano uno o più collegi si costituisce in ufficio elettorale.

2. Se in un collegio si trovano le sedi di due o più tribunali, l'ufficio si costituisce nella sede avente maggiore popolazione.

3. L'ufficio elettorale esercita le proprie funzioni con l'intervento di tre magistrati, di tribunale, di procura o di pretura, di cui uno con funzione di presidente, nominati dal presidente del tribunale entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

4. La Corte d'appello o il tribunale del capoluogo della regione si costituisce in ufficio elettorale regionale con l'intervento di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nonché di due esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal presidente della Corte d'appello o dal presidente del tribunale entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

ART. 18.

(Procedure di controllo).

1. L'ufficio elettorale regionale verifica se le candidature sono state presentate nei termini e nelle forme prescritte.

2. I delegati di ciascun gruppo di candidati possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio elettorale regionale e delle modificazioni da questo apportate.

3. La stessa facoltà di cui al comma 2 è concessa al singolo candidato o al suo delegato.

4. L'ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.

5. Le decisioni dell'ufficio elettorale regionale in ordine all'ammissione dei gruppi di candidati e delle candidature individuali sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati.

6. Contro le decisioni di eliminazione di gruppi di candidati o delle candidature, i

delegati possono ricorrere all'ufficio centrale nazionale previsto dall'articolo 12 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

7. Per le modalità ed i termini per la presentazione dei ricorsi nonché per le decisioni degli stessi e per le conseguenti comunicazioni ai ricorrenti ed agli uffici elettorali regionali si osservano le norme di cui all'articolo 23 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

ART. 19.

(Compiti dell'ufficio elettorale regionale).

1. L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, quando è stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare ai candidati ammessi. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni sono riportati sulle schede di votazione e sul manifesto di cui alla lettera *d)*, numero 2), secondo l'ordine risultante dal sorteggio;

b) assegna a ciascun candidato per ciascun collegio un numero d'ordine secondo l'ordine d'ammissione;

c) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;

d) procede, per ciascun collegio, per mezzo della prefettura nel cui ambito ha sede l'ufficio elettorale:

1) alla stampa delle schede di votazione, recanti le generalità dei candidati ed i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati;

2) alla stampa del manifesto con il nome dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine ed all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni del collegio, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni sono riportati nelle schede di votazione e sul manifesto secondo l'ordine di cui alla lettera *b)* del comma 1.

ART. 20.

(Rappresentanti).

1. La designazione dei rappresentanti dei gruppi di candidati presso gli uffici elettorali regionali e dei rappresentanti dei candidati presso l'ufficio elettorale del collegio e le singole sezioni è effettuata dai delegati con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

2. I rappresentanti presso gli uffici elettorali regionali devono essere iscritti nelle liste lettorali di un comune della regione; i rappresentanti dei candidati presso i seggi e presso l'ufficio elettorale del collegio devono essere iscritti nelle liste elettorali del collegio stesso.

ART. 21.

(Votazione ai seggi).

1. All'elezione dei consiglieri regionali partecipano gli elettori che il giorno della consultazione hanno compiuto il diciottesimo anno di età.

2. Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio, nonché i militari delle Forze armate e gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono ammessi a votare, rispettivamente, nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune in cui si trovano per servizio.

3. I rappresentanti dei gruppi di candidati che concorrono con il sistema proporzionale votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purché siano elettori nel collegio regionale.

4. I rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, purché siano elettori del collegio uninominale.

ART. 22.

(Operazioni dell'ufficio elettorale dei collegi).

1. L'ufficio elettorale del collegio procede con l'assistenza del cancelliere alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;

c) trasmette all'ufficio elettorale regionale l'elenco dei candidati con il numero dei voti validi da ciascuno conseguito.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale del collegio, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

3. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale del collegio invia attestato al proclamato e dà immediata notizia alla prefettura o alle prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, affinché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori.

4. L'ufficio elettorale del collegio dà immediata comunicazione della proclamazione del candidato eletto all'ufficio regionale, a mezzo del verbale.

ART. 23.

(Assegnazione dei seggi in sede regionale mediante il sistema proporzionale).

1. Per l'assegnazione dei seggi in sede regionale mediante il sistema proporzionale l'ufficio elettorale regionale sulla base dei verbali trasmessi da tutte le sezioni, e di quelli di tutti i collegi uninominali, con l'assistenza del cancelliere ed alla presenza dei rappresentanti dei gruppi di candidati, effettua le seguenti operazioni:

a) procede per ogni sezione della regione al riesame delle schede contenenti voti contestati ai sensi del n. 2 del primo comma dell'articolo 76 del testo unico delle leggi recante norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato indicato nelle singole sezioni della regione come risultano dai verbali e, conteggiati i voti contestati eventualmente dichiarati validi, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

c) per gli ulteriori seggi procede alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo o partito nonché della cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo nei collegi uninominali.

2. La cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti dal rispettivo simbolo in tutte le sezioni elettorali della regione, sottratti i voti dei candidati contraddistinti dallo stesso simbolo già proclamati eletti nei collegi uninominali. La cifra individuale

dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato non risultato eletto e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.

3. Per l'assegnazione dei seggi, l'ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, tre, quattro..., sino alla concorrenza del numero dei candidati da eleggere, scegliendo quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero eguale ai consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se ad un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

4. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo medesimo che hanno ottenuto la più alta cifra individuale, esclusi i candidati già eletti.

5. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale regionale invia attestato al consigliere proclamato e dà immediata notizia alla segreteria della regione, nonché alla prefettura o alle prefetture della regione, perché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori.

ART. 24.

(Assegnazione di seggi rimasti vacanti).

1. Quando, per qualsiasi causa, resta vacante il seggio di consigliere regionale in uno dei collegi in cui la proclamazione ha avuto luogo con sistema uninominale, il presidente della regione ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato, con le modalità di cui all'articolo 21.

2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.

3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza.

4. Il consigliere eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza naturale o l'anticipato scioglimento del consiglio regionale.

5. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.

6. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di consigliere regionale attribuito con metodo proporzionale nelle circoscrizioni regionali, l'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 3.

1. 7. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1.

(Princìpi generali).

1. I consigli regionali delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto ed uguale, libero e segreto.

2. Il territorio di ciascuna regione è ripartito in collegi uninominali pari al 75 per cento dei seggi assegnati alla regione con arrotondamento all'unità superiore.

Per l'attribuzione dei seggi non assegnati nei collegi uninominali è costituita un'unica circoscrizione regionale.

3. I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con sistema maggioritario ad unico turno elettorale. I seggi restanti sono attribuiti nella circoscrizione regionale in ragione proporzionale e secondo quanto previsto dall'articolo 4, in parte tra liste concorrenti e in parte tra i candidati concorrenti nei collegi uninominali collegati alle medesime liste.

4. Al fine di concorrere alla attribuzione dei seggi nella circoscrizione regionale, la candidatura nel collegio uninominale deve essere accompagnata da una dichiarazione di collegamento con una o più liste di candidati concorrenti nella circoscrizione regionale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato, da ultimo, dalla legge 4 agosto 1993, n. 277.

5. Le liste per il riparto proporzionale dei seggi sono presentate in ambito regionale. Le liste sono formate da un numero di candidati non superiore ad un terzo dei seggi assegnati in ragione proporzionale alla regione, con arrotondamento all'unità superiore. Della lista possono fare parte anche candidati nei collegi uninominali collegati alla lista stessa. Le liste recanti più di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato. Il capolista di ciascuna lista può essere indicato come il candidato che i presentatori della lista propongono per la carica di presidente della regione. Ai fini di cui all'articolo 1-*quater*, più liste collegate agli stessi candidati nei collegi uninominali formano un gruppo di liste collegate. Ai medesimi fini, i candidati nei collegi uninominali collegati alle stesse liste formano un gruppo di candidati collegati. Quando più liste sono collegate ai medesimi candidati nei collegi uninominali e si sono avvalse della facoltà di indicare il candidato proposto alla presidenza della regione, esse debbono recare lo stesso capolista.

6. I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.

7. I consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni.

ART. 1-*bis*.

(Scheda elettorale e modalità di voto).

1. La scheda di votazione reca alla destra il cognome e il nome di ciascun candidato nel collegio uninominale, accompagnato dai contrassegni indicati ai sensi del comma 4 dell'articolo 1; alla sinistra il contrassegno di ciascuna lista, accompagnato dall'elenco dei rispettivi candidati.

2. Ciascun elettore dispone di due voti. L'elettore vota per un candidato nel collegio uninominale, tracciando un segno sul nome del candidato, e per una delle liste, anche non collegata al candidato votato, tracciando un segno sul relativo contrassegno.

ART. 1-*ter*.

(Elezione nei collegi uninominali).

1. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

ART. 1-*quater*.

(Attribuzione della quota proporzionale di seggi).

1. Per l'assegnazione dei seggi non attribuiti nei collegi uninominali, l'Ufficio elettorale regionale:

1) individua in primo luogo le liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi;

2) verifica quindi se i candidati nei collegi uninominali collegati alla mede-

sima lista o alle medesime liste abbiano conseguito, con le proclamazioni effettuate ai sensi dell'articolo 3, almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio;

3) determina la cifra elettorale regionale delle liste di cui al numero 1). Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della regione, detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto, ai sensi dell'articolo 1-*ter*, un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio. A tal fine l'Ufficio elettorale regionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizioni del secondo periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti;

4) determina, ai fini di cui al numero 9), la cifra individuale di ciascun candidato presentatosi in uno dei collegi uninominali della circoscrizione e non proclamato eletto ai sensi dell'articolo 1-*ter*. Tale cifra viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nel collegio uninominale;

5) determina la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali non proclamati eletti collegati alla medesima lista, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento;

6) qualora la verifica di cui al numero 2) abbia dato esito positivo, e la lista o le liste interessate si siano avvalse della facoltà di cui al comma 5 dell'articolo 1, assegna il primo seggio alla lista o alle liste collegate al gruppo di candidati che ha conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, proclamando quindi eletto il capolista della lista o delle liste in questione;

7) effettuata l'eventuale attribuzione del seggio di cui al numero 6), procede al riparto dei seggi residui tra le liste di cui al numero 1), in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna lista. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4.... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista sono attribuiti tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minor cifra elettorale;

8) in deroga a quanto previsto al numero 7), ad una lista o gruppo di liste collegate nòn può essere in alcun caso attribuito, sulla base del riparto proporzionale, un numero di seggi tale che, sommato ai seggi conseguiti ai sensi dell'articolo 1-*ter* dai candidati collegati a tale lista o tali liste, superi il 60 per cento dei seggi del consiglio, salvo che la somma dei voti validi ottenuti da una lista o gruppo di liste collegate sia superiore al 60 per cento del totale dei voti validi. In tale ultimo caso la lista o le liste in questione concorrono al riparto proporzionale sino al limite massimo del raggiungimento di una percentuale di seggi, rispetto al totale dei seggi del consiglio, corrispondente alla percentuale di voti validi ottenuta dalla

lista o dalle liste rispetto al totale dei voti validi espressi. I seggi in eccedenza rispetto al limite di cui ai precedenti due periodi sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti di cui al numero 7);

9) il presidente dell'Ufficio elettorale regionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 1-*ter*, proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione. Qualora ad una lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, il presidente dell'Ufficio elettorale regionale proclama eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti alla lista e seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali, i candidati della graduatoria di cui al numero 5), che non risultino già proclamati eletti. Nel caso di graduatorie relative a più liste collegate con gli stessi candidati nei collegi uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più elevata. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del precedente periodo, rimangono ancora da attribuire dei seggi ad una lista, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti di cui al numero 7).

ART. 1-*quinquies*.

(Elezione suppletiva. Proclamazione in surroga).

1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di consigliere regionale di uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario, il presidente della giunta ne dà immediata comunicazione al Commissario del Governo perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato, con le modalità di cui all'articolo 1-*ter*.

2. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della dichiarazione della vacanza.

3. Il consigliere eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza naturale o con l'anticipato scioglimento del consiglio regionale.

4. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di consigliere attribuito ai sensi dell'articolo 1-*quater*, l'Ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista, o, in mancanza, il candidato del gruppo collegato alla medesima lista con la più alta cifra individuale. Qualora la lista e il gruppo ad essa collegato abbia esaurito i propri candidati, il seggio viene attribuito ai sensi del comma 1, numero 9), dell'articolo 1-*quater*.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 3.

1. 5. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1.

(Princìpi generali).

1. I consigli regionali delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto ed eguale, libero e segreto.

2. Il territorio di ciascuna regione è ripartito in collegi uninominali pari ai tre quarti dei seggi assegnati alla regione con arrotondamento all'unità inferiore. Nelle regioni con popolazione inferiore ad un milione di abitanti, la predetta percentuale è fissata nel 65 per cento dei seggi assegnati alla regione. Per l'attribuzione dei seggi non assegnati nei collegi uninominali è costituita un'unica circoscrizione regionale.

3. I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con sistema maggioritario ad unico turno elettorale. I seggi restanti sono attribuiti nella circoscrizione regionale in ragione proporzionale e secondo quanto previsto dall'articolo 1-*quinquies*, in parte

tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali e in parte tra liste concorrenti.

4. Al fine di concorrere all'attribuzione dei seggi nella circoscrizione regionale, la candidatura nel collegio uninominale deve essere accompagnata da una dichiarazione di collegamento con un gruppo di candidati concorrenti nei collegi uninominali della regione. Ciascun gruppo di candidati deve a sua volta essere collegato con una lista di candidati concorrente nella circoscrizione regionale, il cui capolista può essere indicato come il candidato che i presentatori della lista propongono per la carica di presidente della regione. La lista non può contenere un numero di candidati superiore al 10 per cento dei consiglieri assegnati al consiglio regionale con arrotondamento all'unità superiore.

5. I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.

6. I consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni.

ART. 1-*bis*.

(Determinazione dei collegi uninominali).

1. Le regioni, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sulla base dei dati dell'ultimo censimento della popolazione, provvedono, ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, alla determinazione dei collegi elettorali uninominali.

2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1 i collegi sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

ART. 1-*ter*.

(Scheda elettorale e modalità di voto).

1. La scheda per l'elezione del Consiglio regionale reca il nome ed il cognome diciascun candidato nel collegio uninominale, il contrassegno del gruppo cui egli è collegato e i nomi e cognomi dei candidati della lista collegata. Nel caso in cui i presentatori della lista si siano avvalsi della facoltà di indicare il capolista come candidato alla presidenza della regione, ciò è indicato sotto il nome del candidato in questione.

2. Ciascun elettore esprime un unico voto per la lista regionale e per il candidato nel collegio uninominale ad essa collegato tracciando un segno sul relativo contrassegno.

ART. 1-*quater*.

(Elezioni nei collegi uninominali).

1. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

ART. 1-*quinquies*.

(Attribuzione dei seggi).

1. Per l'assegnazione dei seggi non assegnati nei collegi uninominali, l'ufficio elettorale regionale procede, con l'assistenza del cancelliere e alla presenza dei rappresentanti dei gruppi di candidati, alla determinazione della cifra elettorale di ciascuna lista e della cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non eletti ai sensi dell'articolo 1-*quater*.

2. La cifra elettorale di ciascuna lista è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista in ambito regionale. La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato non risultato eletto ai sensi dell'articolo 1-*quater*, e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.

3. Per l'assegnazione dei seggi, l'ufficio elettorale regionale verifica in primo luogo se con le proclamazioni effettuate ai sensi dell'articolo 1-*quater* un gruppo di candidati collegati abbia conseguito almeno il

60 per cento dei seggi assegnati al consiglio regionale. Nel caso in cui la verifica dia esito positivo, l'assegnazione dei seggi che rimangono da attribuire si fa nel modo seguente:

a) il primo seggio viene attribuito al candidato capolista della lista collegata al gruppo di candidati che ha ottenuto almeno il 60 per cento dei seggi;

b) si esclude quindi dalla ripartizione dei restanti seggi la lista collegata al gruppo di candidati collegati che ha già ottenuto almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio;

c) si divide la cifra elettorale di ciascuna delle restanti liste per uno, due, tre, quattro... sino alla concorrenza del numero di consiglieri da eleggere, scegliendo quindi tra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale ai consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati alle liste in corrispondenza dei quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minor cifra elettorale;

d) l'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascuna lista, i candidati della lista medesima secondo l'ordine progressivo di presentazione. Qualora ad una lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, l'ufficio elettorale regionale proclama eletti, sino a concorrenza dei seggi spettanti a ciascuna lista, e seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali, i candidati presentati nei collegi uninominali collegati alla lista medesima che non risultino già proclamati eletti ai sensi dell'articolo 1-*quater*. Nel caso in cui, al termine delle proclamazioni di cui ai precedenti periodi, rimangano ancora da attribuire dei seggi, tali seggi sono assegnati alle altre liste secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali.

4. Nel caso in cui la verifica di cui al precedente comma dia esito negativo, l'assegnazione dei seggi si fa nel modo seguente:

a) il primo seggio viene attribuito al candidato capolista della lista collegata al gruppo di candidati nei collegi uninominali che ha conseguito la maggioranza, anche relativa, dei seggi assegnati ai sensi dell'articolo 1-*ter*;

b) l'ufficio elettorale regionale assegna quindi alla lista collegata al gruppo di candidati che ha conseguito la maggioranza, anche relativa, dei seggi assegnati ai sensi dell'articolo 1-*ter* una quota di seggi tale da consentire, sommata ai seggi attribuiti direttamente nei collegi uninominali ai candidati collegati alla lista e al seggio attribuito ai sensi della lettera *a)*, il raggiungimento del 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio regionale, con arrotondamento all'unità superiore. Qualora la quota di seggi da assegnare a cura dell'ufficio elettorale regionale non sia sufficiente per il raggiungimento della percentuale del 60 per cento dei seggi, alla lista collegata al gruppo che ha conseguito la maggioranza, anche relativa, dei seggi assegnati direttamente nei collegi uninominali viene comunque attribuita l'intera quota di seggi da assegnare ai sensi del presente articolo. Nel caso in cui si verifichi, per quanto riguarda il conseguimento della maggioranza relativa dei seggi assegnati direttamente nei collegi uninominali, una situazione di parità tra uno o più gruppi di candidati, la quota di seggi da assegnare ai sensi della presente lettera si fa a favore della lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale;

c) i seggi che rimangono eventualmente da assegnare al termine delle operazioni di cui alla lettera *b)*, sono attribuiti ai restanti gruppi di candidati ai sensi della lettera *c)* del comma 3;

d) l'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti a ciascuna lista, i candidati della lista medesima secondo l'ordine progressivo di presentazione. Qualora ad una lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, l'ufficio elettorale regionale proclama eletti, sino a concorrenza dei seggi spettanti a ciascuna lista, e seguendo

l'ordine delle rispettive cifre individuali, i candidati presentati nei collegi uninominali collegati alla lista medesima che non risultino già proclamati eletti ai sensi dell'articolo 1-*quater*. Nel caso in cui, al termine delle proclamazioni di cui ai precedenti periodi, rimangano ancora da attribuire dei seggi, tali seggi sono assegnati alle altre liste secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali.

ART. 1-*sexies*.

(Elezione suppletiva. Proclamazione in surroga).

1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di consigliere regionale di uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario, il presidente della giunta ne dà immediata comunicazione al Commissario del Governo perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato, con le modalità di cui all'articolo 1-*ter*.

2. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla giunta delle elezioni.

3. Il consigliere eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza naturale o con l'anticipato scioglimento del consiglio regionale.

4. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di consigliere attribuito ai sensi dell'articolo 1-*quinquies*, l'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista, o, in mancanza, il candidato del gruppo collegato alla medesima lista con la più alta cifra individuale. Qualora la lista e il gruppo ad essa collegato abbia esaurito i propri candidati, il seggio viene attribuito ai sensi del comma 4, lettera *d)*, dell'articolo 1-*quinquies*.

ART. 1-*septies*.

(Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico).

1. Per quanto non previsto nella presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108 e nel decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.

2. Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario, adottato ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare le norme delle leggi citate nel comma 1, rendendole compatibili con la presente legge e con i princìpi in essa stabiliti.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 3.

1. 9. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1.

(Princìpi generali).

1. I consigli regionali delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto ed eguale, libero e segreto.

2. Il territorio di ciascuna regione è ripartito in collegi uninominali pari ai tre quarti dei seggi assegnati alla regione con arrotondamento all'unità superiore. Nelle regioni con popolazione inferiore ad un milione di abitanti, la predetta percentuale è fissata nel 65 per cento dei seggi assegnati alla regione. Per l'attribuzione dei seggi non assegnati nei collegi uninominali è costituita un'unica circoscrizione regionale.

3. I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con sistema maggioritario ad unico turno elettorale. I seggi restanti sono attribuiti proporzionalmente nelle circoscrizioni regionali tra i gruppi di candidati

concorrenti nei collegi uninominali, salvo quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 1-*quater*.

4. Al fine di concorrere all'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale nella circoscrizione regionale, la candidatura nel collegio uninominale deve essere accompagnata da una dichiarazione di collegamento con un gruppo di candidati concorrenti nei collegi uninominali della regione. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore alla metà più uno dei consiglieri della regione.

5. I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.

6. I consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni.

ART. 1-*bis*.

(Determinazione dei collegi uninominali).

1. Le regioni, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sulla base dei dati dell'ultimo censimento della popolazione, provvedono, ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, alla determinazione dei collegi elettorali uninominali.

2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1 i collegi sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

ART. 1-*ter*.

(Elezione nei collegi uninominali).

1. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

ART. 1-*quater*.

(Attribuzione dei seggi).

1. Per l'assegnazione dei seggi non assegnati nei collegi uninominali, l'ufficio elettorale regionale procede, con l'assistenza del cancelliere e alla presenza dei rappresentanti dei gruppi di candidati, alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e alla cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non eletti ai sensi dell'articolo 1-*ter*.

2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali con il medesimo contrassegno. La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato non risultato eletto ai sensi dell'articolo 1-*ter*, e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.

3. Per l'assegnazione dei seggi, l'ufficio elettorale regionale verifica in primo luogo se con le proclamazioni effettuate ai sensi dell'articolo 1-*ter* un gruppo di candidati collegati abbia conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio regionale. Nel caso in cui la verifica dia esito positivo, l'assegnazione dei seggi che rimangono da attribuire si fa nel modo seguente:

a) si esclude dalla ripartizione dei seggi il gruppo di candidati collegati che ha già ottenuto almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio;

b) si divide la cifra elettorale di ciascuno dei restanti gruppi per uno, due, tre, quattro... sino alla concorrenza del numero di consiglieri che rimangono da eleggere, scegliendo quindi tra i quozienti così ottenuti i più alti in numero equale ai consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza dei quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minor cifra elettorale. Se ad un gruppo spettano più seggi di quanti sono i candidati, i seggi esuberanti sono attribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

4. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 3 dia esito negativo, l'assegnazione dei seggi si fa nel modo seguente:

a) l'ufficio elettorale regionale assegna in primo luogo al gruppo di candidati che ha conseguito la maggioranza, anche relativa, dei seggi assegnati ai sensi dell'articolo 1-*ter* una quota di seggi tale da consentire, sommata ai seggi attribuiti direttamente nei collegi uninominali, il raggiungimento del 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio regionale, con arrotondamento all'unità superiore. Qualora la quota di seggi da assegnare a cura dell'ufficio elettorale regionale non sia sufficiente per il raggiungimento della percentuale del 60 per cento dei seggi, al gruppo che ha conseguito la maggioranza, anche relativa, dei seggi assegnati direttamente nei collegi uninominali vine comunque attribuita l'intera quota di seggi da assegnare ai sensi del presente articolo. Nel caso in cui si verifichi, per quanto riguarda il conseguimento della maggioranza relativa dei seggi assegnati direttamente nei collegi uninominali, una situazione di parità tra uno o più gruppi di candidati, la quota di seggi da assegnare ai sensi della presente lettera si fa a favore del gruppo che ha conseguito il maggior numero di voti validi;

b) i seggi che rimangono eventualmente da assegnare al termine delle operazioni di cui alla lettera *a)*, sono attriuiti ai restanti gruppi di candidati ai sensi della lettera *b)* del comma 3.

5. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo medesimo che abbiano ottenuto la più alta cifra individuale, esclusi i candidati eletti ai sensi dell'articolo 1-*ter*.

ART. 1-*quinquies*.

(Elezione suppletiva. Proclamazione in surroga).

1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di consigliere regionale di uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario, il presidente della giunta ne dà immediata comunicazione al Commissario del Governo perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato, con le modalità di cui all'articolo 1-*ter*.

2. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla giunta delle elezioni.

3. Il consigliere eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza naturale o con l'anticipato scioglimento del consiglio regionale.

4. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di consigliere attribuito ai sensi dell'articolo 1-*quater*, l'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale.

ART. 1-*sexies*.

(Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico).

1. Per quanto non previsto nella presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108 e nel decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.

2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario, adottato ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare le norme delle leggi citate nel comma 1, rendendole compatibili con la presente legge e con i princìpi in essa stabiliti.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 3.

1. 10. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1.

(Princìpi generali).

1. I consigli regionali delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto ed eguale, libero e segreto.

2. Il territorio di ciascuna regione è ripartito in collegi uninominali pari ai tre quarti dei seggi assegnati alla regione con arrotondamento all'unità superiore. Nelle regioni con popolazione inferiore ad un milione di abitanti, la predetta percentuale è fissata nel 65 per cento dei seggi assegnati alla regione. Per l'attribuzione dei seggi non assegnati nei collegi uninominali è costituita un'unica circoscrizione regionale.

3. I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con sistema maggioritario ad unico turno elettorale. I seggi restanti sono attribuiti proporzionalmente nelle circoscrizioni regionali tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali, ad eccezione dei seggi assegnati ai sensi del comma 4 dell'articolo 1-*quater*.

4. Al fine di concorrere all'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale nella circoscrizione regionale, la candidatura nel collegio uninominale deve essere accompagnata da una dichiarazione di collegamento con un gruppo di candidati concorrenti nei collegi uninominali della regione. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore alla metà più uno dei consiglieri della regione.

5. I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.

6. I consigli regionali si rinnovano ogni quattro anni.

ART. 1-*bis*.

(Determinazione dei collegi uninominali).

1. Le regioni, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sulla base dei dati dell'ultimo censimento della popolazione, provvedono, ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, alla determinazione dei collegi elettorali uninominali.

2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1 i collegi sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 1-*ter*.

(Elezione nei collegi uninominali).

1. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

ART. 1-*quater*.

(Attribuzione dei seggi residui).

1. Per l'assegnazione dei seggi non assegnati nei collegi uninominali, l'ufficio elettorale regionale procede, con l'assistenza del cancelliere e alla presenza dei rappresentanti dei gruppi di candidati, alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e alla cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non eletti ai sensi dell'articolo 1-*ter*.

2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali con il medesimo contrassegno. La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato non risultato eletto ai sensi dell'articolo 1-*ter*, e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.

3. Per l'assegnazione dei seggi, l'ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascun gruppo, salvo quanto previsto dal comma 4, successivamente per

uno, due, tre, quattro... sino alla concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere, scegliendo quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero uguale ai consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza dei quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se a un gruppo spettano più seggi di quanti sono i candidati, i seggi esuberanti sono attribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

4. Al gruppo di candidati che nei collegi uninominali ha ottenuto la maggioranza dei seggi e, in caso di parità tra più gruppi, la maggiore cifra elettorale, viene assegnato un ulteriore numero di seggi, purché abbia conseguito nei medesimi collegi uninominali più del 30 per cento e meno del 60 per cento dei seggi del consiglio regionale. Tale ulteriore numero di seggi è assegnato entro il limite massimo dei seggi non attribuiti ai sensi dell'articolo 1-*ter*, in modo da consentire il raggiungimento di non oltre il 60 per cento dei consiglieri assegnati alla regione. Il gruppo che nei collegi uninominali ha ottenuto più del 60 per cento dei seggi del consiglio o a cui viene assegnata una quota di seggi ai sensi del presente comma, non partecipa all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale, purché la somma delle cifre elettorali di tutti gli altri gruppi sia superiore al 15 per cento del totale dei voti validi.

5. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo medesimo che abbiano ottenuto la più alta cifra individuale, esclusi i candidati eletti ai sensi dell'articolo 1-*ter*.

ART. 1-*quinquies*.

(Elezione suppletiva. Proclamazione in surroga).

1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di consigliere regionale di uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario, il Presidente della giunta ne dà immediata comunicazione al Commissario del Governo perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato, con le modalità di cui all'articolo 1-*ter*.

2. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla giunta delle elezioni.

3. Il consigliere eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza naturale o con l'anticipato scioglimento del consiglio regionale.

4. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di consigliere attribuito con metodo proporzionale nelle circoscrizioni regionali oppure il seggio di consigliere attribuito ai sensi del comma 4 dell'articolo 1-*quater*, l'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale.

ART. 1-*sexies*.

(Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico).

1. Per quanto non previsto nella presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108 e nel decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.

2. Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario, adottato ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare le norme delle leggi citate nel comma 1, rendendole compatibili con la presente legge e con i princìpi in essa stabiliti.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 3.

1. 13. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1.

(Princìpi generali).

1. I consigli regionali delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto ed eguale, libero e segreto.

2. Il territorio di ciascuna regione è ripartito in collegi uninominali pari al 70 per cento dei seggi assegnati alla regione con arrotondamento all'unità superiore. Per l'attribuzione dei seggi non assegnati nei collegi uninominali è costituita un'unica circoscrizione regionale.

3. I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con sistema maggioritario ad unico turno elettorale. I seggi restanti sono attribuiti proporzionalmente nella circoscrizione regionale in ragione proporzionale e secondo quanto previsto dall'articolo 1-*quater*, in parte tra liste concorrenti e in parte tra i candidati concorrenti nei collegi uninominali collegati alle medesime liste.

4. Al fine di concorrere all'attribuzione dei seggi nella circoscrizione regionale, la candidatura nel collegio uninominale deve essere accompagnata da una dichiarazione di collegamento con una o più liste di candidati concorrenti nella circoscrizione regionale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato, da ultimo, dalla legge 4 agosto 1993, n. 277.

5. Le liste per il riparto proporzionale dei seggi sono presentate in ambito regionale. Le liste sono formate da un numero di candidati non superiore ad un terzo dei seggi assegnati in ragione proporzionale alla regione, con arrotondamento all'unità superiore. Della lista possono fare parte anche candidati nei collegi uninominali collegati alla lista stessa. Le liste recanti più di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato. il capolista di ciascuna lista può essere indicato come il candidato che i presentatori della lista propongono per la carica di presidente della regione. Ai fini di cui all'articolo 1-*quater*, più liste collegate agli stessi candidati nei collegi uninominali formano un gruppo di liste collegate. Ai medesimi fini, i candidati nei collegi uninominali collegati alle stesse liste formano un gruppo di candidati collegati. Quando più liste sono collegate ai medesimi candidati nei collegi uninominali e si sono avvalse della facoltà di indicare il candidato proposto alla presidenza della regione, esse debbono recare lo stesso capolista.

6. I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.

7. I consigli regionali si rinnovano ogni quattro anni.

ART. 1-*bis*.

(Scheda elettorale e modalità di voto).

1. La scheda di votazione reca alla destra il cognome e il nome di ciascun candidato nel collegio uninominale, accompagnato dai contrassegni indicati ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, alla sinistra il contrassegno di ciascuna lista, accompagnato dall'elenco dei rispettivi candidati.

2. Ciascun elettore dispone di due voti. L'elettore vota per un candidato nel collegio uninominale, tracciando un segno sul nome del candidato, e per una delle liste, anche non collegata al candidato votato, tracciando un segno sul relativo contrassegno.

ART. 1-*ter*.

(Elezione nei collegi uninominali).

1. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

ART. 1-*quater*.

(Attribuzione della quota proporzionale di seggi).

1. Per l'assegnazione dei seggi non attribuiti nei collegi uninominali, l'Ufficio elettorale regionale:

1) individua in primo luogo le liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi;

2) verifica quindi se i candidati nei collegi uninominali collegali alla medesima lista o alle medesime liste abbiano conseguito, con le proclamazioni effettuate ai sensi dell'articolo 3, almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio;

3) determina la cifra elettorale regionale delle liste di cui al numero 1). Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della regione, detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto, ai sensi dell'articolo 1-*ter*, un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio. A tal fine l'Ufficio elettorale regionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizioni del secondo periodo, alle liste collegale, e divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti;

4) determina, ai fini di cui al numero 9, la cifra individuale di ciascun candidato presentatosi in uno dei collegi uninominali della circoscrizione e non proclamato eletto ai sensi dell'articolo 1-*ter*. Tale cifra viene deteminata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nel collegio uninominale;

5) determina la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali non proclamati eletti collegati alla medesima lista, disponendoli nell'ordine della rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento;

6) qualora la verifica di cui al numero 2 abbia dato esito positivo, e la lista o le liste interessate si siano avvalse della facoltà di cui al comma 5 dell'articolo 1, assegna il primo seggio alla lista o alle liste collegate al gruppo di candidati che ha conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, proclamando quindi eletto il capolista della lista o delle liste in questione;

7) effettuata l'eventuale attribuzione del seggio di cui al numero 6, procede al riparto dei seggi residui tra le liste di cui al numero 1, in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna lista. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4.... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista sono attribuiti tanti seggi quarti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minor cifra elettorale;

8) in deroga a quanto previsto al numero precedente, ad una lista o gruppo

di liste collegate non può essere in alcun caso attribuito, sulla base del riparto proporzionale, un numero di seggi tale che, sommato ai seggi conseguiti ai sensi dell'articolo 1-*ter* dai candidati collegati a tale lista o tali liste, superi il 60 per cento dei seggi del consiglio, salvo che la somma dei voti validi ottenuti da una lista o gruppo di liste collegate sia superiore al 60 per cento del totale dei voti validi. In tale ultimo caso la lista o le liste in questione concorrono al riparto proporzionale sino al limite massimo del raggiungimento di una percentuale di seggi, rispetto al totale dei seggi del consiglio, corrispondente alla percentuale di voti validi ottenuta dalla lista o dalle liste rispetto al totale dei voti validi espressi. I seggi in eccedenza rispetto al limite di cui ai precedenti due periodi sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti di cui al numero 7;

9) il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 1-*ter*, proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione. Qualora ad una lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale proclama eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti alla lista e seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali, i candidati della graduatoria di cui al numero 5, che non risultino già proclamati eletti. Nel caso di graduatorie relative a più liste collegate con gli stessi candidati nei collegi uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più elevata. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del precedente periodo, rimangono ancora da attribuire dei seggi ad una lista, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti di cui al numero 7.

ART. 1-*quinquies*.

(Elezione suppletiva. Proclamazione in surroga).

1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di consigliere regionale di uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario, il presidente della giunta ne dà immediata comunicazione al Commissario del Governo perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato, con le modalità di cui all'articolo 1-*ter*.

2. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della dichiarazione della vacanza.

3. Il consigliere eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza naturale o con l'anticipato scioglimento del consiglio regionale.

4. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di consigliere attribuito ai sensi del comma 4 dell'articolo 1-*quater*, l'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista, o, in mancanza, il candidato del gruppo collegato alla medesima lista con la più alta cifra individuale. Qualora la lista e il gruppo ad essa collegato abbia esaurito i propri candidati, il seggio viene attribuito ai sensi del comma 1, numero 9, dell'articolo 1-*quater*.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 3.

1. 11. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1.

(Princìpi generali).

1. I consigli regionali delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto ed uguale, libero e segreto.

2. Il territorio di ciascuna regione è ripartito in collegi uninominali pari al 65 per cento dei seggi assegnati alla regione con arrotondamento all'unità superiore. Per l'attribuzione dei seggi non assegnati nei collegi – uninominali è costituita un'unica circoscrizione regionale.

3. I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con sistema maggioritario ad unico turno, elettorale. I seggi restanti sono attribuiti nella circoscrizione regionale in ragione proporzionale e secondo quanto previsto degli articoli 1-*quater* e 1-*quinquies*, in parte tra liste concorrenti e in parte tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali.

4. Per le finalità di cui agli articoli 1-*quater* e 1-*quinquies*, il numero dei componenti del consiglio regionale previsto dall'articolo 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, può essere aumentato rispetto al numero dei consiglieri fissato dalla legge.

5. Al fine di concorrere alla attribuzione dei seggi nella circoscrizione regionale, la candidatura nel collegio uninominale deve essere accompagnata da una dichiarazione di collegamento con un gruppo di candidati concorrenti nei collegi uninominali della regione. Ciascun gruppo deve presentare candidature in almeno tre quarti dei collegi uninominali della regione. Ciascun gruppo di candidati deve inoltre essere collegato con una o più liste di candidati concorrenti nella circoscrizione regionale, il cui capolista può essere indicato come il candidato che i presentatori della lista propongono per la carica di presidente della regione. Quando più liste sono collegate al medesimo gruppo di candidati nei collegi uninominali, esse debbono riportare il medesimo capolista indicato per la carica di presidente della regione. La lista deve contenere un numero di candidati pari al 10 per cento dei consiglieri assegnati al Consiglio regionale con arrotondamento all'unità inferiore.

6. I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.

7. I consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni.

ART. 1-*bis*.

(Scheda elettorale e modalità di voto).

1. La scheda per l'elezione del consiglio regionale reca, alla sinistra, il nome ed il cognome di ciascun candidato nel collegio uninomonale e a destra, nello stesso rettangolo, il contrassegno o i contrassegni della lista o delle liste cui egli è collegato. Nel caso in cui i presentatori della lista o delle liste collegate si siano avvalsi della facoltà di indicare il capolista come candidato alla presidenza della regione, il nome del capolista è riportato, con tale indicazione, alla destra del contrassegno o dei contrassegni di lista.

2. Ciascun elettore dispone di due voti. L'elettore vota per un candidato nel collegio uninominale, tracciando un segno sul nome del candidato, e per una delle liste, anche non collegata con il candidato votato, tracciando un segno sul relativo contrassegno.

ART. 1-*ter*.

(Elezione nei collegi uninominali).

1. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

ART. 1-*quater*.

(Attribuzione dei seggi al primo turno di votazione).

1. Per l'assegnazione dei seggi non attribuiti nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 1-*ter*, l'ufficio elettorale regionale provvede, con l'assistenza del cancelliere e alla presenza dei rappresentanti delle liste, alla determinazione della cifra elettorale di ciascuna lista e gruppo di liste collegate e della cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non eletti ai sensi dell'articolo 1-*ter*.

2. La cifra elettorale di ciascuna lista è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista in ambito regionale sottratti i voti conseguiti dai candidati collegati alla lista già proclamati eletti ai sensi dell'articolo 1-*ter*; qualora il candidato eletto sia collegato a più liste, la detrazione è effettuata *pro quota* in misura proporzionale alle somme dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio. La cifra elettorale di ciascun gruppo di liste è pari alla somma delle cifre elettorali di ciascuna lista facente parte del gruppo. La cifra elettorale individuale dei singoli candidati è determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato non risultato eletto ai sensi dell'articolo 1-*ter*, e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.

3. L'ufficio elettorale regionale verifica in primo luogo se con le proclamazioni effettuate ai sensi dell'articolo 1-*ter*, un gruppo di candidati abbia conseguito la maggioranza assoluta dei seggi del consiglio. Qualora la verifica dia esito positivo, il procedimento elettorale si conclude in un unico turno. L'assegnazione dei seggi che rimangono da attribuire si fa nel modo seguente:

a) il primo seggio è attribuito al candidato capolista della lista o del gruppo di liste collegate al gruppo di candidati che ha conseguito nei collegi uninominali la maggioranza assoluta dei seggi del consiglio; la lista o il gruppo di liste in questione si considerano lista o gruppo di liste di maggioranza;

b) si procede quindi all'assegnazione in ragione proporzionale di una quota pari al 25 per cento dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore, tra tutte le liste e gruppi di liste concorrenti per la elezione del consiglio. A tal fine l'Ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi sceglie, tra i quozienti cosi ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista o gruppo di liste collegate sono attribuiti tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minor cifra elettorale. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di essa è divisa per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero di seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano il tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero di seggi spettanti ad ogni lista;

c) alla lista o al gruppo di liste di maggioranza e alle liste e gruppi di liste di minoranza si assegnano, infine, i seggi che rimangono ancora da attribuire nonché, se necessario, un'ulteriore quota di seggi in modo da portare il numero complessivo dei seggi assegnati alle liste o gruppi di liste di maggioranza e di minoranza rispettivamente al 60 e al 40 per cento del totale dei seggi del consiglio. Il numero dei componenti del consiglio viene eventualmente aumentato nella minima misura necessaria per rendere possibile tale operazione. I seggi assegnati alle liste o gruppi di liste di maggioranza e di minoranza sono ripartiti tra le liste secondo le modalità di cui alla lettera *b)*;

d) l'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascuna lista, i candidati della lista medesima secondo l'ordine progressivo di presentazione. Qualora ad una lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, l'ufficio elettorale regionale proclama eletti, sino a concorrenza dei seggi spettanti a ciascuna lista, e seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali, i candidati presentati nei collegi uninominali collegati alla lista medesima che non risultino già proclamati eletti ai sensi dell'articolo 1-*ter*. Qualora al termine delle proclamazioni di cui al periodo precedente rimangono ancora da attribuire dei seggi, questi sono distribuiti tra le altre liste o gruppi di liste collegati, secondo l'ordine dei quozienti di cui alle lettere *b)* e *c)*.

4. Qualora la verifica di cui al comma 3 dia esito negativo, l'Ufficio elettorale

regionale verifica se una lista o gruppo di liste collegate abbia conseguito almeno la maggioranza assoluta dei voti di lista validi. Anche in questo caso il procedimento elettorale si conclude in un unico turno. Per l'assegnazione dei seggi e la proclamazione dei candidati eletti si osservano le lettere *a), b), c)* e *d)* del comma 3, considerando come lista o gruppo di liste di maggioranza la lista o il gruppo di liste che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti di lista validi. I seggi assegnati alle liste e gruppi di liste di maggioranza e di minoranza sono ripartiti tra le singole liste secondo le modalità di cui alla lettera *b)* del comma 3.

5. In deroga a quanto previsto dai commi 3 e 4, qualora la lista o il gruppo di liste di maggioranza abbia conseguito un numero di voti di lista validi superiore al 65 per cento del totale, tutti i seggi del consiglio sono assegnati in ragione proporzionale tra le liste e i gruppi di liste di maggioranza e di minoranza. A tal fine si applica la lettera *b)* del comma 3, ad eccezione del primo e quinto periodo. Dal numero di seggi cosi attribuito a ciascuna lista o gruppo di liste è sottratto un numero pari a quello dei candidati collegati eletti nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 1-*ter*. Se tale numero supera il numero dei seggi spettanti alla lista o gruppo di liste, i seggi conseguiti ai sensi dell'articolo 1-*ter* rimangono comunque attribuiti e il numero dei componenti del consiglio viene aumentato di tante unità quanti sono i candidati eletti ai sensi dell'articolo 3 in eccedenza rispetto ai seggi spettanti alle liste o gruppi di liste collegate. Per il riparto dei seggi nell'ambito di ciascun gruppo di liste si applica l'ultimo periodo della lettera *b)* del comma 3. Per la proclamazione dei candidati eletti si procede ai sensi della lettera *d)* del comma 3.

6. Nel caso in cui anche la verifica di cui al comma 4 dia esito negativo, si dà luogo ad un secondo turno elettorale, da tenersi nella seconda domenica successiva a quella del primo. Partecipano al secondo turno le due liste o gruppi di liste che, anche sulla base dei collegamenti effettuati dopo il primo turno, risultino collegate con i due gruppi di candidati nei collegi uninominali che hanno conseguito il maggior numero di seggi. A parità del numero di seggi, accede al ballottaggio la lista o il gruppo di liste che ha conseguito al primo turno il maggior numero di voti di lista validi.

7. Al fine della partecipazione al secondo turno di votazione, i delegati delle liste hanno facoltà, entro le ore 12 del terzo giorno successivo a quello di votazione, di dichiarare ulteriori collegamenti con altre liste che hanno partecipato al primo turno di votazione. La dichiarazione ha efficacia solo se converge con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste con cui è effettuato il collegamento. Le liste facenti parte al primo turno di un gruppo possono effettuare collegamenti con ulteriori liste o gruppi di liste solo congiuntamente a tutte le liste del medesimo gruppo. Tutte le liste tra loro collegate debbono recare il medesimo capolista.

ART. 1-*quinquies*.

(Attribuzione dei seggi nel secondo turno di votazione).

1. La scheda per il secondo turno di votazione reca il contrassegno o i contrassegni delle due liste o gruppi di liste collegate ammesse al ballottaggio, alla destra dei quali sono riportati i nomi dei rispettivi capilista. Nel caso in cui i presentatori della lista si siano avvalsi della facoltà di indicare il capolista come candidato alla presidenza della regione, ciò è indicato sotto il nome del candidato in questione. L'elettore vota per una delle due liste o gruppi di liste, tracciando un segno su uno dei relativi contrassegni.

2. Al termine del secondo turno di votazione, l'Ufficio elettorale regionale computa il numero di voti espressi a favore di ciascuna delle due liste o gruppi di liste ammesse al ballottaggio. Per l'assegnazione dei seggi e la proclamazione dei candidati eletti si osservano le lettere *a), b), c)* e *d)* del comma 3 dell'articolo 1-*quater*, sostituendo alla lista o gruppo di liste di maggioranza la lista o il gruppo di

liste che ha conseguito la maggioranza dei voti di lista validi nel secondo turno di votazione.

ART. 1-*sexies*.

(Elezione suppletiva. Proclamazione in surroga).

1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di consigliere regionale di uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario, il presidente della giunta ne dà immediata comunicazione al Commissario del Governo perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato, con le modalità di cui all'articolo 1-*ter*.

2. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della dichiarazione della vacanza.

3. Il consigliere eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza naturale o con l'anticipato scioglimento del consiglio regionale.

4. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di consigliere attribuito ai sensi degli articoli 1-*quater* e 1-*quinquies*, l'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista, o, in mancanza, il candidato del gruppo collegato alla medesima lista con la più alta cifra individuale. Qualora la lista e il gruppo ad essa collegato abbia esaurito i propri candidati il seggio viene attribuito ai sensi del comma 3, lettera *d)*, dell'articolo 1-*quater*.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 3.

1. 12. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Alle regioni con meno di un milione di abitanti si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 8 e agli articoli 2 e 3. Alle altre regioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 3-*bis* a 3-*quindecies*.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3 inserire i seguenti:

ART. 3-*bis*.

(Metodo di attribuzione dei seggi).

1. I seggi sono attribuiti parte in collegi uninominali o binominali e parte proporzionalmente tra i candidati nelle circoscrizioni regionali, nonché tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali.

2. Il numero dei collegi uninominali o binominali è provvisoriamente determinato dalla tabella A allegata alla presente legge. In ciascuno di essi il seggio o la coppia di seggi è attribuito al candidato o alla coppia di candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il candidato o la coppia di candidati collegata al candidato a presidente della regione che ha riportato il maggior numero di voti nella circoscrizione.

3. I restanti seggi sono attribuiti con il sistema proporzionale tra i candidati nella circoscrizione regionale.

4. Il numero di candidati nella circoscrizione regionale va da un minimo di uno ad un massimo coincidente con quello fissato dall'articolo 3-*quatuordecies*, comma 3.

ART. 3-*ter*.

1. Al primo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, la cifra: « 80 » è sostituita dalla seguente: « 90 ».

ART. 3-*quater*.

(Determinazione dei collegi maggioritari nelle regioni con più di un milione di abitanti).

1. Per le regioni con popolazione superiore a un milione di abitanti i collegi

uninominali o binominali coincidono con quelli uninominali in vigore per la Camera dei deputati. Ove essi siano modificati, il Governo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, provvede alla necessaria modifica della tabella A allegata alla presente legge.

2. In ogni elezione in cui ci si avvalga di collegi maggioritari, ove per qualsiasi motivo si venga a determinare una modifica del numero, della distribuzione o della delimitazione dei collegi maggioritari e i relativi adempimenti non siano ancora stati completati al momento della convocazione dei comizi elettorali, le elezioni si svolgeranno secondo le norme e i collegi non ancora modificati.

ART. 3-*quinquies*.

(Scheda e votazione).

1. Per l'elezione del consiglio regionale è predisposta un'unica scheda recante, anche in più colonne, a sinistra un rettangolo con il cognome e il nome del candidato, o della coppia di candidati, al consiglio regionale, con accanto il contrassegno del gruppo che lo sostiene o li sostiene; in altro rettangolo adiacente a destra è indicato il cognome e il nome dei candidati nella circoscrizione regionale per l'attribuzione di seggi con il metodo proporzionale, con accanto il medesimo contrassegno.

2. Nel caso di candidati non collegati a candidati nella circoscrizione regionale, la scheda riporta il solo cognome e nome, con accanto, anziché il contrassegno, la dicitura « indipendente », lasciando vuoto lo spazio a destra.

3. Nel caso di gruppi di candidati presenti nella regione ma non nel collegio interessato, è riportato nella scheda il solo contrassegno con i candidati nella circoscrizione regionale nella parte destra della colonna.

4. Ciascun elettore dispone di due voti separati per l'elezione nei collegi maggioritari e per la circoscrizione regionale, che esprime tracciando un segno all'interno di uno dei rettangoli per l'elezione con il sistema maggioritario e un altro in uno dei rettangoli per l'elezione col sistema proporzionale. Ove l'elettore si limiti a tracciare il segno per una delle due votazioni, nell'altra il voto sarà attribuito al candidato o ai candidati contraddistinti dal medesimo contrassegno, salvo che nei casi di cui ai commi 2 e 3.

ART. 3-*sexies*.

1. A pena di nullità ciascun candidato non può accettare la candidatura in più di un collegio maggioritario. La candidatura in un collegio maggioritario è compatibile con quella nella circoscrizione regionale.

ART. 3-*septies*.

(Dichiarazione di presentazione di candidature nelle regioni con più di un milionedi abitanti).

1. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi maggioritari collegati a candidati nella circoscrizione regionale deve essere sottoscritta da almeno 250 e da non più di 500 elettori iscritti nelle liste elettorali di ciascun collegio.

2. Nella dichiarazione di presentazione della candidatura di cui al comma 1, ciascun candidato o coppia di candidati indica il contrassegno che accompagna il proprio nome sulla scheda elettorale, il candidato a presidente della regione e gli eventuali altri candidati nella circoscrizione regionale cui si collega.

3. Le candidature presentate ai sensi dei commi 1 e 2 sono valide solo se il gruppo dei candidati con lo stesso simbolo nella regione ha avuto le proprie dichiarazioni di presentazione sottoscritte da un totale di elettori pari almeno al numero corrispondente alla metà più uno dei seggi da attribuire nella regione stessa moltiplicato per 250.

4. I gruppi di candidati che sono in possesso dei requisiti di cui al comma 3 hanno diritto di presentare, senza ulteriori sottoscrizioni, i candidati nella circoscrizione regionale.

5. I candidati nei collegi maggioritari che hanno presentato la propria candidatura ai sensi dei commi 1 e 2, ma non siano in possesso dei requisiti di cui al comma 3, hanno diritto di presentare la propria candidatura ai sensi del comma 6 del presente articolo.

6. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi maggioritari non collegati a un gruppo di candidati deve essere sottoscritta da almeno 400 e da non più di 650 elettori.

ART. 3-*octies*.

(Presentazione delle candidature).

1. La dichiarazione di presentazione delle candidature deve contenere:

a) per ogni candidato cognome, nome e, tra parentesi, l'eventuale soprannome o nome d'arte, luogo e data di nascita, il collegio per il quale viene presentato e con quale contrassegno intende essere contraddistinto; le candidate, all'atto dell'accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare solo il proprio cognome o anche quello del coniuge;

b) l'indicazione dei nominativi di un massimo di due delegati effettivi e due supplenti.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da:

a) dichiarazione di accettazione della candidatura nel collegio, da cui risulti che non sono state accettate candidature in altri collegi;

b) dichiarazione del primo candidato nella circoscrizione regionale in cui egli accetta il collegamento con il candidato o i candidati nel collegio maggioritario; tale dichiarazione non può essere fatta dallo stesso primo candidato per più di un candidato o coppia di candidati per ogni collegio maggioritario, pena la nullità.

3. All'insieme delle dichiarazioni di cui al comma 1 dei gruppi di candidati collegati, devono essere allegate le dichiarazioni di accettazione di candidatura degli eventuali altri candidati nella circoscrizione regionale, nonché i nomi dei delegati.

4. La documentazione deve essere presentata per ciascuna regione alla cancelleria dell'ufficio elettorale regionale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente a quello della votazione.

ART. 3-*nonies*.

(Uffici elettorali).

1. Il tribunale nella cui giurisdizione si trovano uno o più collegi si costituisce in ufficio elettorale.

2. Se in un collegio si trovano le sedi di due o più tribunali, l'ufficio si costituisce nella sede avente maggiore popolazione.

3. L'ufficio elettorale esercita le proprie funzioni con l'intervento di tre magistrati di tribunale, di procura o di pretura, di cui uno con funzione di presidente, nominati dal presidente del tribunale entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali.

4. La Corte d'appello o il tribunale del capoluogo della regione si costituisce in ufficio elettorale regionale con l'intervento di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nonché di due esperti aventi attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal presidente della Corte d'appello o dal presidente del tribunale entro tre giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali.

ART. 3-*decies*.

(Procedure di controllo).

1. L'ufficio elettorale regionale verifica se le candidature sono state presentate nei termini e nelle forme prescritte.

2. I delegati di ciascun gruppo di candidati possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio elettorale regionale e delle modificazioni da questo apportate.

3. La stessa facoltà di cui al comma 2 è concessa al singolo candidato o al suo delegato.

4. L'ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.

5. Le decisioni dell'ufficio elettorale regionale in ordine all'ammissione dei gruppi di candidati e delle candidature individuali sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati.

6. Contro le decisioni di eliminazione di gruppi di candidati o delle candidature, i delegati possono ricorrere all'ufficio centrale nazionale previsto dall'articolo 12 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

7. Per le modalità ed i termini per la presentazione dei ricorsi nonché per le decisioni degli stessi e per le conseguenti comunicazioni ai ricorrenti ed agli uffici elettorali regionali si osservano le disposizioni di cui all'articolo 23 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

ART. 3-*undecies*.

(Compiti dell'ufficio elettorale regionale).

1. L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, quando è stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare ai candidati ammessi. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni sono riportati sulle schede di votazione e sul manifesto di cui alla lettera *d)*, numero 2), secondo l'ordine risultante dal sorteggio;

b) assegna a ciascun candidato o coppia di candidati per ciascun collegio un numero d'ordine secondo l'ordine d'ammissione;

c) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;

d) procede, per ciascun collegio, per mezzo della prefettura nel cui ambito ha sede l'ufficio elettorale:

1) alla stampa delle schede di votazione, recanti le generalità dei candidati ed i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati;

2) alla stampa del manifesto con il nome dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine ed all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni del collegio, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni sono riportati nelle schede di votazione e sul manifesto secondo l'ordine di cui alla lettera *b)* del comma 1.

3. I rappresentanti presso gli uffici elettorali regionali devono essere iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione; i rappresentanti dei candidati presso i seggi e presso l'ufficio elettorale del collegio devono essere iscritti nelle liste elettorali del collegio stesso.

ART. 3-*duodecies*.

(Votazione ai seggi).

1. All'elezione dei consiglieri regionali partecipano gli elettori che il giorno della consultazione hanno compiuto il diciottesimo anno di età.

2. Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio, nonché i militari delle Forze armate e gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono ammessi a votare, rispettivamente, nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune in cui si trovano per servizio.

3. I rappresentanti dei candidati votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, purché siano elettori del collegio uninominale.

ART. 3-*terdecies*.

(Operazioni degli uffici elettorali dei collegi).

1. L'ufficio elettorale del collegio procede con l'assistenza del cancelliere alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato o coppia di candidati nelle singole sezioni, come risultano dai verbali, verificando la congruità del totale dei votanti con la somma dei voti validi, delle schede bianche e di quelle nulle;

c) trasmette all'ufficio elettorale regionale l'elenco dei candidati o delle coppie di candidati con il numero dei voti validi da ciascuno conseguito.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale del collegio, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato o la coppia di candidati che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato o la coppia di candidati collegati al candidato o ai candidati nella circoscrizione regionale. In caso di ulteriore parità è proclamato eletto il candidato più anziano di età o la coppia cui appartiene il candidato più anziano di età.

3. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale del collegio invia attestato al proclamato e dà immediata notizia alla prefettura o alle prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, affinché il risultato sia a disposizione degli elettori presso i municipi.

4. L'ufficio elettorale del collegio dà immediata comunicazione della proclamazione del candidato eletto all'ufficio regionale, a mezzo del verbale.

ART. 3-*quatuordecies*.

(Assegnazione dei seggi in sede regionale mediante il sistema proporzionale).

1. Per l'assegnazione dei seggi nella circoscrizione regionale mediante il sistema proporzionale l'ufficio elettorale regionale, sulla base dei verbali trasmessi da tutte le sezioni, e di quelli di tutti i collegi uninominali, con l'assistenza del cancelliere ed alla presenza dei rappresentanti dei gruppi dei candidati, effettua le seguenti operazioni:

a) procede per ogni sezione della regione al riesame delle schede contenenti voti contestati ai sensi del numero 2) del primo comma dell'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascuna lista di candidati indicati nelle singole sezioni della regione, come risultano dai verbali, aggiungendovi i voti contestati eventualmente dichiarati validi, determinando così la cifra elettorale di ciascuna lista di candidati, nonché la cifra individuale dei singoli candidati o coppie di candidati non eletti di ciascun gruppo nei collegi maggioritari.

2. La cifra elettorale di ciascuna lista di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti in tutte le sezioni elettorali della regione. La cifra individuale dei singoli candidati o coppie di candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato o coppia di candidati non risul-

tati eletti e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.

3. Compiute le operazioni di cui al comma 1 si procede all'assegnazione del numero di seggi eventualmente necessario a raggiungere o superare, sommato a quelli attribuiti nei collegi maggioritari, non meno dei tre quarti del totale di quelli attribuiti nella regione, come specificato nella tabella A allegata alla presente legge.

4. Ai fini di cui al comma 3 l'ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati successivamente per uno, due, tre, quattro... sino alla concorrenza del numero di candidati da eleggere ai sensi dello stesso comma, scegliendo quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero eguale ai consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati alle liste in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. All'interno della lista i seggi sono assegnati seguendo l'ordine di presentazione sulla scheda. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi vengono attribuiti ai candidati collegati non eletti nei collegi maggioritari, partendo da quelli che hanno ottenuto la maggiore cifra individuale. In una coppia di candidati ha la precedenza quello che figura primo nell'ordine di presentazione. Nel caso si giunga ad esaurimento anche dei candidati nei collegi maggioritari, i seggi ancora da attribuire sono distribuiti tra le altre liste e gruppi di candidati.

5. Compiute le operazioni di cui al comma 4, si procede all'attribuzione dei seggi rimanenti. A tal fine si determinano le nuove cifre elettorali, detraendo, per ogni lista di candidati, dalla cifra di cui al comma 2:

a) per ogni seggio o coppia di seggi attribuiti nei collegi maggioritari, il numero di voti che ha riportato nello stesso collegio il candidato o la coppia di candidati, non eletti, con la maggiore cifra elettorale;

b) per ogni seggio attribuito ai sensi del comma 4, un numero di voti pari a quello ottenuto dal candidato o dalla coppia di candidati che nella regione ha ottenuto la più alta cifra elettorale senza essere stato eletto.

6. Con la cifra elettorale determinata ai sensi del comma 5, si procede alle operazioni di cui al comma 4.

7. Al primo candidato nella lista della circoscrizione regionale collegata al gruppo di candidati che nei soli collegi maggioritari abbia ottenuto la maggioranza dei seggi consiliari, va comunque attribuito un seggio, sottraendolo, ove necessario, all'attribuzione secondo le modalità stabilite dal comma 5.

ART. 3-*quinquiesdecies*.

(Assegnazione di seggi rimasti vacanti).

1. Quando, per qualsiasi causa, resta vacante il seggio di consigliere regionale in uno dei collegi in cui la proclamazione ha avuto luogo con sistema maggioritario, il presidente della regione ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato, con le modalità di cui all'articolo 3-*duodecies*.

2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.

3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza.

4. I consiglieri eletti con elezione suppletiva cessano dal mandato con la scadenza naturale o l'anticipato scioglimento del consiglio regionale.

5. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 del testo unico delle

leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.

6. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante un seggio di consigliere regionale attribuito con metodo proporzionale nelle circoscrizioni regionali, l'ufficio elettorale regionale proclama eletto il primo dei candidati non eletti della medesima lista o, in mancanza, il candidato del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale.

TABELLA A

*(v. articolo 3-*bis*, comma 2)*

REGIONE	Totale seggi	Collegi uninominali	Collegi binominali	Seggi sistema propozionale	Candidati nella circoscrizione regionale	Seggi ex articolo 3-*quatuordecies* comma 3	Seggi ex articolo 3-*quatuordecies* comma 6
Lombardia	90	74	—	16	1	0	16
Campania	60	47	—	13	1	0	13
Lazio	60	43	—	17	2	2	15
Veneto	60	37	—	23	8	8	15
Piemonte	60	36	—	24	9	9	15
Puglia	60	34	—	26	11	11	15
Emilia-Romagna..	50	32	—	18	6	6	12
Toscana	50	29	—	21	9	9	12
Calabria	40	—	17	6	1	0	6
Liguria	40	—	14	12	2	2	10
Marche	40	—	12	16	6	6	10
Abruzzo	40	—	11	18	8	8	10
Umbria	30	22 oppure 11		8	1	1	7
Basilicata	30	22 oppure 11		8	1	1	7
Molise	30	22 oppure 11		8	1	1	7

1. 14.

Malan.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Sono eleggibili a consigliere regionale tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della regione in cui si presentano, che il giorno della consultazione hanno compiuto la maggiore età.

1. 15.

Malan.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. All'articolo 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, al comma 1, le parole da: « di 60 membri » fino a: « 3 milioni di abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « di 60 membri nelle regioni con popolazione superiore a 3,5 milioni di abitanti ».

1. 16.

Turroni, Canesi, Galileo Guidi.

Sopprimere il comma 2.

1. 17.

Vigneri, Reale.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

« Al terzo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 108 del 1968, la parola: "quinquennio" è sostituita dalla seguente: "quadriennio" ».

1. 86.

La Commissione.

Al comma 3, sostituire le parole: Quattro quinti *con le seguenti:* Un quinto.

1. 18. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

Al comma 3, sostituire le parole: Quattro quinti *con le seguenti:* Un quarto.

Conseguentemente, al comma 4:

al primo periodo, sostituire le parole: Un quinto *con le seguenti:* Tre quarti;

al medesimo periodo, sostituire le parole: liste regionali *con le seguenti:* gruppi di candidati nei collegi uninominali;

al secondo periodo, sostituire le parole: ciascuna lista regionale *con le seguenti:* ciascun gruppo di candidati;

al terzo periodo, sostituire le parole: della lista regionale *con le seguenti:* del gruppo regionale.

1. 19. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

Al comma 3, sostituire le parole: Quattro quinti *con le seguenti:* Un terzo.

1. 20. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

Al comma 3, sostituire le parole: Quattro quinti *con le seguenti:* Due quinti.

1. 21. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

Al comma 3, sostituire le parole: Quattro quinti *con le seguenti:* Cinque decimi.

1. 22. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

Al comma 3, sostituire le parole: Quattro quinti *con le seguenti:* Tre quinti.

Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: Un quinto *con le seguenti:* Due quinti.

1. 82.

Savarese.

Al comma 3, sostituire le parole: Quattro quinti *con le seguenti:* Tre quinti.

1. 23. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

Al comma 3, sostituire le parole: Quattro quinti *con le seguenti:* Tre quarti.

Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: Un quinto *con le seguenti:* Un quarto.

1. 83.

Savarese.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e le disposizioni contenute nell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nella parte in cui istituisce le province di Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini, Verbania, le disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al comma 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, decreti legislativi 6 marzo 1992, n. 248, n. 249, n. 250, n. 251, n. 252, decreto legislativo 27 marzo 1992, n. 254, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 277, e le disposizioni contenute nel decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 253.

1. 81.

Castelli, Gibelli.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dall'articolo 2 *con le seguenti:* dagli articoli seguenti.

1. 87.

La Commissione.

Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: con almeno un gruppo di liste provinciali *inserire le seguenti:* , fino ad un massimo di cinque.

1. 24. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: con almeno un gruppo di liste provinciali *inserire le seguenti:* , fino ad un massimo di sei.

1. 25. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: con almeno un gruppo di liste provinciali *inserire le seguenti:* , fino ad un massimo di sette.

1. 26. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: con almeno un gruppo di liste provinciali *inserire le seguenti:* , fino ad un massimo di dieci.

1. 27. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: con almeno un gruppo di liste provinciali *inserire le seguenti:* , fino ad un massimo di venti.

1. 28. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: con almeno un gruppo di liste provinciali *inserire le seguenti:* , fino ad un massimo di cinquanta.

1. 29. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: con almeno un gruppo di liste provinciali *inserire le seguenti:* , fino ad un massimo di cento.

1. 30. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

Al comma 4, sostituire il quinto periodo con i seguenti: Nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste regionali e provinciali presentate dai partiti o gruppi politici costituiti in gruppi parlamentari anche in una sola delle Camere. Per le altre liste si richiede una sottoscrizione di firme non

inferiore allo 0,3 per mille e non superiore all'1 per mille, di elettori iscritti nei comuni della regione.

1. 31.

Pericu, Bielli.

Al comma 4, sostituire il quinto periodo con i seguenti: La presentazione della lista regionale deve essere sottoscritta da un numero di elettori pari a quello stabilito dall'articolo 9, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. In caso di scioglimento del consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni ed in sede di prima applicazione della presente legge, il numero minimo delle sottoscrizioni previsto, per le liste regionali, dal precedente periodo e, per le liste provinciali, dall'articolo 9, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è ridotto alla metà.

1. 84.

Governo.

Al comma 4, quinto periodo, sostituire le parole da: non inferiore *fino alla fine del comma, con le seguenti:*

pari a:

a) almeno 250 e non più di 500 nelle regioni con meno di un milione di abitanti;

b) almeno 350 e non più di 700 nelle regioni con popolazione tra un milione e tre milioni di abitanti;

c) almeno 500 e non più di 1.000 nelle regioni con popolazione tra tre milioni e quattro milioni di abitanti;

d) almeno 800 e non più di 1.500 nelle regioni con popolazione tra quattro milioni e sei milioni di abitanti;

e) almeno 1.000 e non più di 2.000 nelle regioni con popolazione superiore a sei milioni di abitanti.

1. 32. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

Al comma 4, quinto periodo, sostituire le parole da: non inferiore *fino alla fine del comma, con le seguenti:*

pari a:

a) almeno 400 e non più di 800 nelle regioni con meno di un milione di abitanti;

b) almeno 600 e non più di 1.200 nelle regioni con popolazione tra un milione e tre milioni di abitanti;

c) almeno 800 e non più di 1.600 nelle regioni con popolazione tra tre milioni e quattro milioni di abitanti;

d) almeno 1.000 e non più di 2.000 nelle regioni con popolazione tra quattro milioni e sei milioni di abitanti;

e) almeno 1.200 e non più di 2.500 nelle regioni con popolazione superiore a sei milioni di abitanti.

1. 33. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

Al comma 4, quinto periodo, sostituire le parole: allo 0,5 per mille e non superiori al 2 per mille del totale degli iscritti nelle liste elettorali *con le seguenti:* a 2.500 e non superiore a 5.000 del totale degli iscritti nelle liste elettorali

1. 34.

Savarese.

Al comma 4, quinto periodo, sostituire le parole: allo 0,5 per mille e non superiori al 2 per mille del totale degli iscritti nelle liste elettorali *con le seguenti:* allo 0,05 per mille e non superiore allo 0,2 per mille del totale degli iscritti nelle liste elettorali.

1. 35. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

Al comma 4, quinto periodo, sostituire le parole: allo 0,5 per mille e non superiori al 2 per mille del totale degli iscritti nelle liste elettorali *con le seguenti:* allo 0,1 per

mille e non superiore allo 0,5 per mille del totale degli iscritti nelle liste elettorali.

1. 36. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

Al comma 4, quinto periodo, sostituire le parole: allo 0,5 per mille e non superiori al 2 per mille del totale degli iscritti nelle liste elettorali *con le seguenti:* allo 0,10 per mille e non superiore all'1 per mille del totale degli iscritti nelle liste elettorali.

1. 37.

Vigneri, Bassanini.

Al comma 4, quinto periodo, sostituire le parole: allo 0,5 per mille e non superiori al 2 per mille del totale degli iscritti nelle liste elettorali *con le seguenti:* allo 0,2 per mille e non superiore all'1 per mille del totale degli iscritti nelle liste elettorali.

1. 38. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

Al comma 4, quinto periodo, sostituire le parole: allo 0,5 per mille e non superiori al 2 per mille del totale degli iscritti nelle liste elettorali *con le seguenti:* al 5 per mille e non superiore al 6 per mille del totale degli iscritti nelle liste elettorali.

1. 39.

Nespoli, Nania, Mazzone.

Al comma 4, quinto periodo, sostituire le parole: allo 0,5 per mille e non superiori al 2 per mille del totale degli iscritti nelle liste elettorali *con le seguenti:* al 5 per mille e non superiore al 5,5 per mille del totale degli iscritti nelle liste elettorali.

1. 40.

Nespoli, Nania, Mazzone.

Al comma 4, quinto periodo, sostituire le parole: allo 0,5 per mille e non superiori al 2 per mille del totale degli iscritti nelle liste elettorali *con le seguenti:* al 4,5 per mille e non superiore al 5 per mille del totale degli iscritti nelle liste elettorali.

1. 41.

Nespoli, Nania, Mazzone.

Al comma 4, quinto periodo, sostituire le parole: allo 0,5 per mille e non superiori al 2 per mille del totale degli iscritti nelle liste elettorali *con le seguenti:* al 4 per mille e non superiore al 4,5 per mille del totale degli iscritti nelle liste elettorali.

1. 42.

Nespoli, Nania, Mazzone.

Al comma 4, quinto periodo, aggiungere, in fine, le parole: al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della convocazione dei comizi.

1. 43.

Malan.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

A tal fine, il decreto di convocazione dei comizi di cui all'articolo 3, quarto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, dovrà contenere, per ogni regione e per ogni provincia, il numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali alla data di cui al precedente periodo.

1. 44.

Malan.

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste regionali presentate dai partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con un proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere.

1. 46.

Nespoli.

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esentati dall'obbligo della sottoscrizione delle liste i gruppi politici rappresentati in Parlamento.

1. 47.

Nespoli, Nania, Mazzone.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-*bis*. Ai fini di cui al comma 4, in ogni regione ove si svolgono elezioni regionali, nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i comuni devono assicurare agli elettori di qualunque comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici. Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra.

1. 45.

Malan.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-*bis*. In caso di modifica del sistema elettorale per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario, entrata in vigore in una data successiva al novantesimo giorno antecedente la data di scadenza dei consigli medesimi, il numero minimo delle sottoscrizioni di cui al comma 4 è ridotto dell'ottanta per cento.

1. 48. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-*bis*. In caso di modifica del sistema elettorale per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario, entrata in vigore in una data successiva al novantesimo giorno antecedente la data di scadenza dei consigli medesimi, il numero minimo delle sottoscrizioni di cui al comma 4 è ridotto del settanta per cento.

1. 49. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-*bis*. In caso di modifica del sistema elettorale per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario, entrata in vigore in una data successiva al novantesimo giorno antecedente la data di scadenza dei consigli medesimi, il numero minimo delle sottoscrizioni di cui al comma 4 è ridotto del sessanta per cento.

1. 50. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Ogni lista regionale comprende un numero di candidati non inferiore a uno e non superiore a tre.

1. 51.

Nespoli, Nania, Mazzone.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Ogni lista regionale comprende un numero di candidati non inferiore a uno e non superiore a quattro.

1. 52.

Nespoli, Nania, Mazzone.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Ogni lista regionale comprende un numero di candidati non superiore ad un ventesimo dei consiglieri assegnati alla regione.

1. 53.

Nespoli, Nania, Mazzone.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Ogni lista regionale comprende un numero di candidati non superiore ad un decimo dei consiglieri assegnati alla regione.

1. 54.

Nespoli, Nania, Mazzone.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Ogni lista regionale comprende un numero di candidati non inferiore a due decimi e non superiore a quattro decimi dei candidati da eleggere ai sensi del comma 4.

1. 55.

Nespoli, Nania, Mazzone.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Ogni lista regionale comprende un numero di candidati non inferiore a tre decimi e non superiore a quattro decimi dei candidati da eleggere ai sensi del comma 4.

1. 56.

Nespoli, Nania, Mazzone.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Ogni lista regionale comprende un numero di candidati non inferiore a tre decimi e non superiore a cinque decimi dei candidati da eleggere ai sensi del comma 4.

1. 57.

Nespoli, Nania, Mazzone.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Ogni lista regionale comprende un numero di candidati non inferiore a quattro decimi e non superiore a cinque decimi dei candidati da eleggere ai sensi del comma 4.

1. 58.

Nespoli, Nania, Mazzone.

Al comma 5, sopprimere le parole: candidate e.

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.

*** 1. 59.**

Di Muccio.

Al comma 5, sopprimere le parole: candidate e.

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.

*** 1. 60.**

Nespoli.

Al comma 5, sostituire le parole: comma 3 *con le seguenti:* comma 4.

1. 88.

La Commissione.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. In ogni lista regionale e provinciale comprendente almeno tre candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei candidati.

1. 62.

Malan.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. In ogni lista regionale e provinciale comprendente almeno tre candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati.

1. 64.

Malan.

Al comma 6, sopprimere le parole: regionale e.

1. 63.

Nespoli.

Al comma 6, sostituire le parole: ai due terzi *con le seguenti:* alla metà.

1. 65.

Moroni, Novelli.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: fino ad un massimo di cinque.

1. 66. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: fino ad un massimo di sei.

1. 67. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: fino ad un massimo di dieci.

1. 68. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: fino ad un massimo di cento.

1. 69. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-*bis*. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

« Le liste devono essere presentate da un numero di elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione non inferiore allo 0,3 per mille e non superiore all'1,2 per mille del totale degli iscritti nelle liste elettorali stesse al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della convocazione dei comizi. ».

Conseguentemente, al comma 10, dopo le parole: si applicano *inserire le seguenti:* , salvo quanto disposto al comma 6-*bis*,.

1. 70.

Malan.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-*bis*. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

« Le liste devono essere presentate da un numero di elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione non inferiore allo 0,5 per mille e non superiore al 2 per mille del totale degli iscritti nelle liste elettorali stesse al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della convocazione dei comizi. ».

Conseguentemente, al comma 10, dopo le parole: si applicano *inserire le seguenti:* , salvo quanto disposto al comma 6-*bis*,.

1. 71.

Malan.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-*bis*. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

« Le liste devono essere presentate:

a) da almeno 100 e da non più di 200 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;

b) da almeno 200 e da non più di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

c) da almeno 400 e da non più di 600 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

d) da almeno 600 e da non più di 800 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. ».

1. 72. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-*bis*. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

« Le liste devono essere presentate:

a) da almeno 150 e da non più di 300 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;

b) da almeno 250 e da non più di 450 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

c) da almeno 400 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

d) da almeno 700 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. ».

1. 61.

Malan.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-*bis*. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

« Le liste devono essere presentate:

a) da almeno 150 e da non più di 300 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;

b) da almeno 300 e da non più di 500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

c) da almeno 500 e da non più di 750 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

d) da almeno 750 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. ».

1. 73. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-*bis*. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

« Le liste devono essere presentate:

a) da almeno 200 e da non più di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;

b) da almeno 400 e da non più di 800 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

c) da almeno 600 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

d) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. ».

1. 74. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-*bis*. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

« Le liste devono essere presentate:

a) da almeno 400 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;

b) da almeno 600 e da non più di 900 elettori iscritti nelle liste elettorali di co-

muni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

c) da almeno 1.100 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

d) da almeno 2.100 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. ».

1. 75.

Bassanini, Vigneri.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: deve, a pena di nullità, *con la seguente:* può.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1:

al terzo periodo, dopo le parole: lista regionale *inserire la seguente:* eventualmente;

all'ottavo periodo, dopo le parole: a favore della lista regionale *inserire la seguente:* eventualmente.

1. 76.

Dosi.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: più liste provinciali *inserire le seguenti:* , fino a un massimo di cinque per ogni provincia,.

1. 77.

Malan.

Al comma 8, secondo periodo, sopprimere le parole: ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate.

1. 78.

Nespoli.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali o regionali che hanno ottenuto meno del sei per cento dei voti validi in sede regionale.

1. 80.

Nespoli, Mazzone, Nania.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali o regionali che hanno ottenuto meno del cinque per cento dei voti validi in sede regionale.

1. 79.

Nespoli, Mazzone, Nania.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, in sede di prima applicazione della presente legge le liste dei candidati devono essere presentate dalle ore 8 del ventiseiesimo giorno alle ore 12 del venticinquesimo giorno antecendente quello della votazione.

1. 85.

Governo.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Può costituire grave violazione di legge, ai sensi del primo comma dell'articolo 126 della Costituzione, l'elezione di un presidente e di membri della giunta del consiglio regionale da parte di una maggioranza consiliare diversa da quella costituitasi a seguito dell'assegnazione dei seggi conseguiti dalla lista regionale ai sensi del comma 4 dell'articolo 1.

2. Possono costituire altresì grave violazione di legge, ai sensi del primo comma

dell'articolo 126 della Costituzione, le dimissioni del presidente e dei membri della giunta del consiglio regionale, la loro revoca o il voto di sfiducia nei loro confronti, qualora motivate dal venir meno della maggioranza consiliare di cui al comma 1.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, in deroga a quanto disposto dall'articolo 51 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, lo scioglimento del consiglio regionale è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'articolo 126 della Costituzione, secondo le modalità stabilite con apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

1. 09. Dotti, Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Può costituire grave violazione di legge, ai sensi del primo comma dell'articolo 126 della Costituzione, l'elezione di un presidente e di membri della giunta del consiglio regionale da parte di una maggioranza consiliare diversa da quella costituitasi a seguito dell'assegnazione dei seggi conseguiti dalla lista regionale ai sensi delle norme di cui alla presente legge. In tale caso, in deroga a quanto disposto dall'articolo 51 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, lo scioglimento del consiglio regionale è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'articolo 126 della Costituzione, secondo le modalità stabilite con apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

1. 010. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Costituisce grave violazione di legge, ai sensi del primo comma dell'articolo 126 della Costituzione, l'elezione di un presidente e di membri della giunta del consiglio regionale da parte di una maggioranza consiliare diversa da quella costituitasi a seguito dell'assegnazione dei seggi conseguiti dalla lista regionale ai sensi delle norme di cui alla presente legge.

1. 011. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Può costituire grave violazione di legge, ai sensi del primo comma dell'articolo 126 della Costituzione, l'elezione di un presidente e di membri della giunta del consiglio regionale da parte di una maggioranza consiliare diversa da quella costituitasi a seguito dell'assegnazione dei seggi conseguiti dalla lista regionale ai sensi delle norme di cui alla presente legge.

1. 012. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. In caso di modifica del sistema elettorale per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario, entrata in vigore in una data successiva al novantesimo giorno antecedente la data di scadenza dei consigli medesimi, il numero minimo delle sottoscrizioni di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e di cui all'articolo 1, è ridotto dell'ottanta per cento.

1. 013. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. In caso di modifica del sistema elettorale per l'elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto ordinario, entrata in vigore in una data successiva al novantesimo giorno antecedente la data di scadenza dei Consigli medesimi, il numero minimo delle sottoscrizioni di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e di cui all'articolo 1, è ridotto del settanta per cento.

1. 014. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. In caso di modifica del sistema elettorale per l'elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto ordinario, entrata in vigore in una data successiva al novantesimo giorno antecedente la data di scadenza dei Consigli medesimi, il numero minimo delle sottoscrizioni di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e di cui all'articolo 1, è ridotto del sessanta per cento.

1. 015. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

L'articolo 51 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« ART. 51. — Lo scioglimento del consiglio regionale è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo seguente, secondo le modalità stabilite con apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*) della legge 23 agosto 1988, n. 400.

1. 016. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. I membri della Giunta sono eletti a scrutinio palese dal consiglio regionale tra i suoi componenti, secondo le modalità dei rispettivi regolamenti, su proposta del Presidente della Giunta, dopo la sua elezione.

1. 017. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 16 febbraio 1995.

Amoruso, Bampo, Boffardi, Buttiglione, Dalla Chiesa, Incorvaia, Lovisoni, Mastrangelo, Rivera, Spini, Tremaglia, Vascon.

Annunzio di proposte di legge.

In data 15 febbraio 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

GUBERT ed altri: « Nuove norme in materia di produzione, commercializzazione, vendita ed uso dei fitofarmaci » (2030);

MASTELLA ed altri: « Disciplina della fornitura di lavoro temporaneo » (2031);

BLANCO ed altri: « Istituzione della corte di assise presso il tribunale ordinario di Gela » (2032);

ZELLER ed altri: « Abrogazione di norme relative al regime fiscale degli apparecchi di accensione » (2033);

GALLETTI: « Regolamentazione del mappaggio biologico sul territorio nazionale » (2035);

FRAGALÀ ed altri: « Norme in favore degli ausiliari del giudice e del pubblico ministero » (2036).

Saranno stampate e distribuite.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 14 febbraio 1995, a pagina 3163, seconda colonna, decima riga, deve leggersi: « all'articolo 7, primo comma, » e non « dall'articolo 7, comma 1, », come stampato.

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 15 febbraio 1995, a pagina 3821, prima colonna, righe ventiquattresima, quarantatreesima e quarantaquattresima, le parole: « COM(94)463 » sono sostituite dalle seguenti: « COM(94)643 ».